



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### **Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

## Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.


Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertarti di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <http://books.google.com>

Ital  
69  
22



HARVARD  
LAW  
LIBRARY

*Ital. 69, 22*

**Harvard College Library**




FROM THE GIFT OF

**THE LADY SYBIL CUTTING  
OF FLORENCE**

**FOR BOOKS RELATING TO FLORENCE  
OR NORTHERN ITALY**

To continue the collection begun by the late  
William Bayard Cutting, Jr. (Class of 1900)

Anna



**PROPOSTA**


**PER LA PUBBLICAZIONE**

**DEGLI**

**STATUTI SENESI**

**SCRITTI IN VOLGARE**

**NEI PRIMI DUE SECOLI DELLA LINGUA**



**BOLOGNA**

**TIPOGRAFIA DEL PROGRESSO**

**1861.**

1000

1000

1000




# **PROPOSTA**

DI

## **STATUTI SCRITTI IN VOLGARE**

**NEI SECOLI XIII E XIV**



PROPOSTA

DEGLI

**STATUTI SCRITTI IN VOLGARE**

NEI SECOLI XIII E XIV

CHE SI TROVANO NEL R. ARCHIVIO DI STATO IN SIENA

FATTA ALLA R. COMMISSIONE

DEI TESTI DI LINGUA NELL' EMILIA

DAL

DIRETTORE DI ESSO ARCHIVIO E SOCIO DI DETTA COMMISSIONE

**F-L. POLIDORI**



BOLOGNA  
TIPOGRAFIA DEL PROGRESSO  
1861

Ital. 69.22

Harvard College Library  
June 2, 1913  
Gift of  
The Lady Sybil Cutting.

Al Chiarissimo Signore  
SIG. CAV. PRESIDENTE F. ZAMBRINI  
(Bologna)

Signore ed Amico Preg.<sup>mo</sup>,

*Eccomi ad inviarle il Prospetto, più volte promesso, degli STATUTI ITALIANI che si trovano in questo Archivio di Stato. Non potrà non recarle maraviglia il numero, pur grande, di essi, che tra il primo, secondo e terzo secolo della lingua, sommano insino a sessantaquattro. Al cinquecento non posi attenzione, perchè non compreso nei limiti della Commissione nostra; sebbene in passando, mi sembrasse avvisar qualcuna di quelle scritture a cui si dà giustamente il nome di gioielli, sia perchè derivate da tempi migliori, o perchè in certi luoghi si conservasse più a lungo la castità nativa dell'idioma.*

*I Saggi uniti all'Elenco sono scelti così alla prima, secondo che qualche parola o frase tennica o singolare facevami caso agli occhi od alla memoria. A render quelli migliori, o meglio dimostrativi della natura intrinseca di ciascun Manoscritto, sarebbe occorso il leggerli tutti quanti: ma ciò mi avrebbe condotto a un indugio di molti e molti altri mesi; che non era, certo, la mia, come nè la sua intenzione.*

*Il trascritto dei Fatti di Catilina e di Cesare che sta facendosi alla Biblioteca, sarà compito, mi accertano, nell'Agosto; e in Settembre potrà farsene la collazione.*

*Le migliori notizie intorno alla Tavola Rotonda, secondo il Codice Laurenziano, non meno tra noi che in Francia e altrove desiderata. Tanto l'egregio cavalier Le Monnier, quanto il professore Adolfo Bartoli, ora dei nostri Soci, mi confermano la rinunzia già fatta del diritto occupantis, ch'essi avevano acquistato sopra tale pubblicazione; rallegRANDOSI egualmente che di quella possa onorarsi una Società creata e ormai grandeggiante sotto gli auspici del Real Governo d'Italia. Sarà mia cura affinché gli studi già posti dal Socio Bartoli in codesta materia, nè a noi quindi innanzi nè al pubblico tornar debbano infruttuosi. Nè di ciò intendo più parlarle ex proposito, se non quando mi sarà dato di trovarmi in Firenze; dove spero di riprendere, nel venturo Novembre, un siffatto lavoro, che dovè fatalmente intermettersi sin dall'Agosto del 1839.*

*Oltre agli Statuti propriamente detti, v'è qui da fare un bel mazzo di materie o frammenti di materie legislative o statutarie; tutte de' miglior tempi e di ottima dizione. A questi vo ora pensando, avendone già ricopiato qualcuno, oltre a quello che troverà tra i Saggi sotto l'anno 1342-43; e con questi, quand'altro (quod absit) non fosse possibile, potrebbe comporsi un bel volumetto.*

*Anche fuori dell'Archivio di Stato, trovasi uno Statuto speciale, che mi dicono molto antico e importantissimo. Ma di questo non farò parole, se non quando avrò superate le difficoltà che sin qui m'impediscono di esaminarlo.*

*Non entrerò a dar consigli di alcuna sorta intorno*

*alla proposta da me fatta, che a me non ispetta il modificar nè restringere (salvo dove il leggere e il copiare scoprissero ripetizioni di una stessa materia) e debbo invece lasciar tutta libera al suo giudizio, e dei dotti nostri e ben amati Colleghi. Dirò nondimeno che non mi parrebbe da indugiarsi il metter mano alle trascrizioni; sia rifacendoci dalle cose più antiche, come quelle del secolo 13.º; sia dalle più singolari, come le Gabelle, le Arti della Lana, della Concia, del Fuoco, ec. ec.*

*Mi accorgo di avere scritto una lunga lettera; ma scarsa a quello che pur vorrei dirle, a spiegare i concetti ch'io volgo in mente e i sentimenti che provo per l'onoranza e i vantaggi della nostra nobile Istituzione. Rimettendomi, per necessaria discretezza, ad altri fogli, ho intanto il bene di rinnovarmi, con effusione di stima e d'affetto,*


*Della S. V.*

*Siena, 20 Agosto, 1861.*

Serv.º Dev.º ed Am.º Obbl.ºº

**FILIPPO-LUIGI POLIDORI.**







Al Chiarissimo Signore

**SIGNOR PROF. FILIPPO-LUIGI POLIDORI**

**Direttore dell' Archivio di Stato a Siena.**

Molto Illustre Signore,

*L'energia e l'ardore con che molti Signori Socii della Commissione si sono accinti a diversi utilissimi lavori per la nostra impresa, mi danno veramente tale una compiacenza da farmi porre in non cale quelle avversità, che nel corso della vita umana sogliono di frequente imperversare e inflacchire l'animo, e renderlo disacconcio a quale si voglia piacevole cura; e mi incorano in singolar modo a procedere gagliardamente nell'incarico, del quale già venni dal R. Ministero onorato. Ora non per adulazione, o piagenteria, ma a vero titolo di gratitudine e per amore alla giustizia, egli mi è pur uopo confessare, che la S. V. Chiar.<sup>ma</sup> ha giusta ragione d'essere annoverata fra' più zelanti e solerti de' nostri Socii, che mirabilmente rispondono alla fiducia in loro riposta dal Governo; tanti sono i lavori, cui a pro della Commissione da alcun tempo in qua ha già messo mano. I Fatti di Catilina sono un bel documento di antica di lingua, se non che forse alla verità de' racconti un po' di favola vien mescolata. La Tavola Ritonda,*

*da sì lungo tempo desiderata per tutta Italia, uno de' più bei monumenti della lingua volgare, che tuttora giacesi inedita, avrà finalmente, io spero, novella e lunga vita per mano della S. V.; ed i molteplici Statuti, di cui l'Archivio di Stato Sanese è tanto ricco, vedranno fra non molto la luce, pure mercè le instancabili ricerche e fatiche di lei. Di cotesti ebbi già a' passati giorni buona sicurtà nel ricevere che io feci la Proposta degli Statuti scritti in volgare nei Secoli XIII e XIV, che si trovano nel R. Archivio di Stato in Siena; lavoro ch' ella si compiacque di compilare con ogni accuratezza, e che mi trasmise con parole di tanta benevolenza e cortesia. Con simili produzioni la Commissione de' Testi di lingua offerirà al pubblico doppio vantaggio; e, cioè, tesori di lingua, e documenti i più importanti di Storia; e saranno cagione di togliere ai meno discreti materia di cicalecci e di contumelie. Ma la repubblica letterata non si meraviglierà che la S. V. Chiar.<sup>ma</sup>, uno de' più valorosi operatori dell' Archivio Storico Italiano, ora esca in publico con questi nuovi parti: il nome di lei è troppo noto, e come i Compilatori del suddetto Archivio Storico si compiacquero di averla fra loro, così noi ci rallegriamo e ci onoriamo di averla fra' nostri.*

*Ai Fatti di Catilina risponderanno ottimamente i Fatti de' Romani, opera di messer Benvenuto da Imola, curata dal signor dottor Giuseppe Guatteri: le Vite di Cornelio Nipote volgarizzate pel Bojardo, dal Professor Carlo Marenghi: il Commentario di Vespasiano Bisticci sulla vita del Manetti (già sotto stampa); i Capitoli dello Spedale di Altopascio, con varie Poesie Storico-politiche importantissime, le quali tutte cose si stanno illustrando e documentando dall' egregio nostro signor Pietro Fansani. Alla Tavola Ritonda faranno pur bel corredo diversi altri*

*Romanzi Cavallereschi, come a cagion d' esempio: la Storia di Rinaldo da Montalbano, che si sta allestendo dal Sig. Carlo Minutoli; la Storia d' Aiolfo, dal Sig. Avvocato Leone Del Prete; le Storie Narbonesi, dall' Ispettor Cesare Cavara; il Franco Malignetto, dal Sig. Bruto Fabricatore; l' Aspramonte, dal Sig. Teodorico Landoni, il quale però verrà preceduto da un antico Volgarizzamento inedito di Boezio; i Reali di Francia, sopra un ottimo codice Ms. sconosciuto, dal Signor Antonio Cappelli. Agli Statuti Sanesi, de' quali ella immediatamente è pregata ordinare la trascrizione, saranno compagni i Bandi Lucchesi con altre così fatte scritte, di cui si sta apprestando dal signor Salvatore Bongi un bel volume, che sarà in ordine di stampa fra non guari tempo. Finalmente, a tutte coteste opere, importantissime per ogni lato, aggiugneranno ricchezza inesausta l' antico Volgarizzamento dell' Imitazione di Cristo, attribuita a Giovanni Gersenio, che, secondo l' ottima lezione d' un aureo e ignoto Codice membranaceo del Secolo XV, esistente nella biblioteca di San Salvatore in Bologna, si sta preparando dal Sig. Cav. Prof. Francesco Selmi: il Volgarizzamento di Ser Zucchero Bencivenni della Somme le Roy di frate Lorenzo de' Predicatori (parte del quale venne già posto in luce dal dottor Luigi Rigoli sotto il titolo di Volgarizzamento dell' Esposizione del Paternostro) che si sta allestendo dal Sig. Ab. Luigi Barbieri: un volume di Cronache Siciliane de' secoli XIII e XIV, cioè quelle di Simon da Lentini, dell' Anonimo, d' Anastagio e d' altri, che vedremo per le cure del professor Vincenzo di Giovanni Plermitano: il Libro di Repubblica, tuttora inedito, più volte citato da' Signori Accademici della Crusca, che imprende a illustrare il signor Ottavio Gigli: diversi Opuscoli ascetici, tra' quali il Volgarizzamento dell' Epi-*

stola di S. Girolamo ad Eliodoro, ed il Martirio di quattro frati Minori, che per cura del Sig. Ab. Adamo Rossi, sono già ridotti in ordine di stampa: l'antico volgarizzamento delle Istorie di Giustino, cui si accignerà l'accademico della Crusca, Sig. Prof. Aurelio Gotti: il Viaggio in Terra Santa, non mai fin qui stampato, di Nicolò da Poggibonsi, al quale intende il Sig. Prof. Michele Melga: il Catilinario di Sallustio, che verrà ridotto alla sua vera lezione dal Cavalier Abate Giuseppe Manuzzi: forse un volume di preziosissime Iscrizioni, raccolte ed illustrate dal benemerito accademico della Crusca Signor Cesare Guasti, il quale per avventura darà ezian- dio l'aureo libro de' Fioretti di S. Francesco, ridotto a più corretta lezione: un grazioso Trattato di Conforteria per i condannati a morte, già ammannito dal Signor Avvocato Enrico Sassoli: la Famosa Bibbia Vulgare, attribuita al Cavalca, alla quale con indefessa sollecitudine si adopera il Signor Prof. Giuseppe Turrini: ed in fine, un importante libro di sessantaquattro Novelle Morali, miste di sacro e di profano, di un frate Filippo da Siena, cui ha l'animo rivolto il sottoscritto.

Ma troppo, onorandissimo Signor mio, io andrei per le lunghe, se qui volessi annoverare ad una ad una tutte le opere che si stanno allestendo da ciaschedun Socio della Commissione: basti per brevità quello che fin qui è detto.

Con particolare stima e grato animo, alla sua buona grazia raccomandandomi, ho il bene di dichiararmi

Bologna, 23 agosto, 1861.

Devotissimo Servidore ed Amico affezionatissimo  
F. ZAMBRINI.

# ELENCO

DEGLI

## STATUTI DETTATI IN LINGUA VOLGARE

NEI SECOLI 13.<sup>o</sup> E 14.<sup>o</sup>

ESISTENTI NEL R. ARCHIVIO DI STATO IN SIENA

---

I.

### STATUTO

del Comune di Montagutolo.

(1280)

Codice membranaceo segnato di numero 50. È contenuto in carte 15, più poche righe, in foglio non molto grande, non tenendo conto delle aggiunte fattevi posteriormente, benchè del secolo 14.<sup>o</sup>

Se ne reca per saggio il principio, con alcuni paragrafi levati qua e là, e l'ultimo che apparisce dettato nel 1297.

« Questo ene il breve e li statuti e li ordinamenti del Comune e delli uonj (sic) da Montagutolo dell'Ardinghesca facto et ordinato et composto per li massari del decto Comune sotto gli anni del nostro Signore Mille CCLXXX del mese di Iennaio Indictione VIII. Ad honore e buono stato del Comune di Siena e de' Conti da Civitella et ad honore e riverentia di Didio (sic) e de la beata Vergine Maria e di tucti Santi e le

Sante di Dio et ad mantenimento e buono stato del Comune e delli uomini del decto Castello e de la sua corte e distrecto e di tutti coloro che avessero ragione nel decto Castello e nel suo distrecto. »

« Item statuimo che neuno del detto Castello o vero de la sua corte o vero alcuna altra persona debbia fare alcuna lavoriera senza paravola del Camarlengo ne la festa di Sancto Domenicho nè andare al mulino con alcuna soma di biado nè portare farina nè legnia se non pallia et erba et aqua: e qualunque contrafacesse sia punito in ciascuna volta in V denari senza licenza del Rectore o vero del Camarlengo. »

» Item, che qualunque dicesse ad alcuno del detto Comune Bozza o vero Rictedente in qualunque luogo, sia punito e condannato in V soldi denari, se denunciato fusse a la corte. »

« Ancho ordiniamo che qualunque persona stovarrà alcuna femmina del detto Comune o vero de la corte putta, sia punito in X soldi di denari per ogni volta e dinuntiatione ne fusse fatta per alcuna persona di Montagutolo e de la corte, o vero alcuna altra villania, sia punito e condannato in XII denari se accusa ne fusse fatta e fusse provata per una testimone di verità o con due di fama. »

« Item ordiniamo che 'l Camarlengo debbia usare questi Capitoli nuovi, e non li altri che trattassero di queste cose, fatti in Anno Domini MCCLXXXVIIJ, Indictione XJ.<sup>a</sup> »

## II.

### STATUTO

della Università ed Arte dei Carnajoli della Città di Siena.

1288. 1305. 1361.

Nel cod.<sup>o</sup> oartac.<sup>o</sup> segnato di num.<sup>o</sup> 47 **Appendice**, in foglio comune da lettere, e in copia del sec.<sup>o</sup> 17.<sup>mo</sup>. Questa copia, però, sembra fedelmente tratta dall'antico, e da potersene far

capitale, almeno sino alla car. 31 terg., in cui cominciano le aggiunte fatte ad esso Statuto nel 1466.

Consta di rubriche o Capitoli 95, e si riportano per saggio le Rubriche 80, 82, e 83.

« Di coloro che havessero carne di genigie non possono avere carne di bove o di vacca. »

« Anco statuimo et ordiniamo che nissuno carnaio et chi carne faccia a vendere nella Città di Siena o vero ne' borghi di essa città, possi o vero debbia in quel dì nel quale havesse fatto et havesse havuto a vendere carne di genigie o vero vitello che habbino et tenghino denti lattaioli, avere et tenere a vendere carne di bue o vero di vacca che non habbino denti lattaioli; nel desco et sopra il desco sopra il quale havesse et tenesse esse carni de la genigie o vero vitello tenenti i denti lattaioli, et chi contrafacesse sia punito per ciascuna volta in 40 soldi di danari. »

« Di colo' che gettassero nella via sangue o altra puzza. »

« Anco statuimo ed ordiniamo che niuno carnaio ec.... possi o vero debbia o vero gittare o fare gittare alcuno sangue o vero altra puzza in alcuna vie (sic) o vero selice del Commune, o vero votare o vero fare votare alcuno biconzo nella via o in selice del Commune; et chi contrafacesse sia punito per ciascuna volta in 40 soldi di denari. »

« Che niuno possi malitiare alcun dente di alcuna bestia. »

« Anco statuimo et ordeniamo che nessuno carnaio ec.... possi o vero devi malitiare alcun dente di alcuna bestia rugumale, o vero ne i denti di alcuna bestia rugumale commettere o vero fare commettere frode o vero malitia; et chi contrafacesse ec..... »

III.

**STATUTO**

**dell'Università ed Arte dei Lanajuoli della Città di Siena.**

**1292. 1293. 1298.**

Codice membranaceo segnato di num. 66. È compreso in carte 70 di detto Codice, in quarto, con larghi margini, e sparsi di aggiunte, che potrebbero omettersi. Lo stesso dicasi delle Addizioni poste al fine dello Statuto, benchè appartenenti ai primi anni del sec. 14. L'ultima tra le date che appariscono nelle Rubriche di esso Statuto, è la sopraindicata del 1298.

Il titolo antico è: *Costituto de' Lanajuoli di Siena.* Comincia, dopo la solita invocazione: « *Infrascripti sono ei constoduti elli ordinamenti ai quali sono tenuti ei consoli, ei rectori e 'l camarlengo del comune e de l' università de l' arte de la lana sopra decta, ai quali sono tenuti li loro sottoposti.* »

Saggio tolto dalla car. 18 rett. e terg.

« Che i sottoposti de l' arte de la lana non sieno tenuti d' osservare alcuno capitolo di questo costoduto per saramento. »

« Item, con ciò sia cosa ch' elli uomini dell' arte de la lana caggiano in molti pergiuri perchè none osservano e capitoli di questo constoduto ai quali essi so' tenuti a saramento, volendo cessare essi pergiuri, statuimo et ordinamo ch' e' sottoposti de l' arte de la lana non sieno tenuti a saramento d' osservare alcuno capitolo di questo costoduto; ma niente meno e' signori sieno tenuti di tollare alloro o ad alcuno di loro che facesse contra ad alcuno capitolo del decto constoduto la pena o vero lo bando che innesso costoduto si contiene, avendone



quella pena che si contiene nel costoduto. Salvo che questo capitolo non preiudichi el capitolo che favella di non fare credenza: E al capitolo che favella che i panni albagi e brunelli di lane grosse o vero agnelline non si possano tirare. E al capitolo che favella che accia chon istame non si possa ordire nè tessare. Nè al capitolo che favella che pelo nè altra lana divettata non si possa lavorare. Nè al capitolo che favella che neuna lana a filatoio si possa mettere in panni bassetti ec. »

Saggio dalla car. 33, rett. e terg., (tratto da una delle aggiunte fatte posteriormente, e forse nell'anno 1307).

« Di ponere una gabella. »

« Item, statuimo et ordiniamo che una gabella se inponga a tucti gli uomini e sottoposti del comune e dell'università dell'arte della lana de la Città di Siena; e colgasi da loro in questo modo, cioè:

« Che per ciascheduna pilata di panni di garbo si tolla e paghisi iiii denari senesi. E per ciascheduna di panni di non garbo si tola e paghisi tre denari senesi. E lo camarlingho del comune e dell'università predecta che serà per temporale, sie tenuto e debia cogliere e ricevere la decta gabella ogni due mese del suo ufficio una volta, secondo che fa le paghe de le gualchiere. Ancho sie tenuto el decto camarlingho di cogliere e di ricevere dacciascheduno conciatore, di ciascheduno centonaro di panni che concieranno, xviii denari senesi ogni sei mesi una volta. Et che per li consoli de la decta università, di ciascheduno consolato che sarà per innanzi, sieno electi tre buoni e leagli huomini de la decta arte, e' quali debiano inponere et impongano la decta gabella a tucti li tignitori del vermiglio e del guado, e a tucti stamaiuoli, cerbollectai e a tutti gli altri sottoposti de la decta arte, di qualunque conditione sieno, secondo la qualità del facto e del loro lavorio, et ancho a tucti coloro che fanno alcuno traffico o lavoro di fuore da panni, che sie tassato di tucto quello che lavorano e traficano di fuore da panni che pertengnano

a la decta arte. Et lo camarlingho de la decta arte che serà per innanzi, sie tenuto e debia la decta gabella ricogliere e ricevere secondo che inposta e tassata serà per le (sic) decti tre huomini acciò electi. E questo capitolo duri e basti di chi a tanto che le gualcherie perverranno a le mani del comune dell'arte decta. E questo se pillà (*intendi*: si pigli): l'altro che parla di questa materia, sia casso e di niuno valore. »

IV.

**STATUTO**

**concernente i Gonfalonieri e le Compagnie  
del popolo di Siena.**

**GIUDICATO DEL PRINCIPIO DEL SECOLO 14.**

Nel cod. membran. segnato di num. 48, del quale occupa sole carte 8.

Comincia: « In ciaschuno terzo si chiami pelli Signori Nove e Ordini della Città senza alchuna commissione uno gonfalonieri ec. »

Finisce: « a rischutare le decte condannagioni o vero pene, avuto consiglio e favore sì che la decta exactione pelli decti Capitani si faccia con efecto. »

È stampato, a cura di Giuseppe Canestrini, nel To. XV dell' Archivio Storico Italiano, Prima Serie, a pag. 13-25; per il che non se ne riportano saggi.

## STATUTO

### dell'Arte della Lana del Comune di Radicondoli.

1308. 1388. 1400.

Cod. membran. in fol., segnato di num. 59.  
**Appendice.** La parte più antica di questo Statuto si contiene in sole 46 carte, dopo le quali alcune certamente ne mancano. La data del 1388 apparisce nelle Addizioni, che cominciano alla carta 28; e quella del 1400, di pochissimi versi, alla car. 30.

Si riportano per saggio alcune brevi rubriche.

« Che panicelli di xxv paiuole sieno di larghezza nel pettine ch'è segnata ne la verga del ferro. »

« Item statuto e ordinato è che panicelli e buiati di xxv paiuole sieno ne la larghezza nel pettine che s'è segnato ne la verga del fero a modo usato, e non siano più larghi nè meno, a pena di xxv soldi e al tesseitore che 'l tessesse o a cholui a cui fusse trovato inari (sic). E che grossi di xxij paiuole sieno nel pettine largo de la misura del ferro, cioè tutta la vergha del ferro, a quella medesima pena che detto è di sopra, e non più nè meno. » (cart. 16. rett.)

« Ch' e' rettori sie tenuti di cercare i tiratoi una volta el mese, come per l' altre cose.

« Item statuto e ordinato è che i rettori sieno tenuti di cierchare una volta el mese i tiratoi chome per l' altre cose dell' arte; e se non gli trovassero acconci bene, ch' egli li debbiano condannare chi gli tiene o chonduce e' detti tiratoi in xx soldi per ogni volta che non gli trovassero acconci, e poi comandarli chel (sic) debbiano acconciargli; e quando non gli acconciasse, che egli el debbiano condannare del loro comandamento ». (car. 17. rett.)

« Ch'è panni sieno di xx passini.

« Item è aggiunto a lo statuto che dice ch'è panni sieno di xx passini: e chiunque farà o più o meno di xx passini, sia condannato in x soldi, se prima none acchatta la parola da rettore. E per qualunque persona si farà due braccia più o uno meno di xx passini, sia condannato e intendasi el bando per ogni panno x soldi. » (car. 21. terg.)

« Dell'officio del sensaio che sta a Siena per l'arte.

« Item statuto e fermato è per lo consiglio e xvij aggiunti a esso secondo lo statuto dell'arte, che 'l sensaio che è a Siena e tiene el fondacho in Siena per l'arte e per quegli dell'arte de la lana da Radicondoli, e qualunque sensaio vi sarà per inanzi o alloro petitione, non possa nè debbia in neuno modo nè per diretto nè per oblico ricettare nè tenere nel detto fondacho alcuno panno o scampolo el quale non sia fatto nel castello di Radicondoli, e in ciò non comettere nè fare alcuna malitia nè frodo alcuno. E quale sensaio farà contra, paghi e pagare debbia per pena e bando xl soldi per ciascuno panno e per ciascuno scampolo che ricettasse o ritenesse nel fondacho che non fusse fatto in Radicondoli. E acciò provare basti la prova di due testimonii di Radicondoli, acciò ch'è panni di Radicondoli si conoscano et non si venda el panno per radicondolese che non sia, che sarebbe disnore e danpno dell'arte di Radicondoli et di quegli dell'arte » (car. 22 rett. e terg.)

« Ch'è texetori non possano fare (sic) tre doppiali per lato.

« Item statuto e ordinato è, al tempo di Ceccho di Segna e di Giovanni Giovannuzzi rettori dell'Arte de la lana, per lo consiglio di xxiiij consiglieri, che neuno textore possa fare più che tre doppiagli per lato di tela. E chi ne facesse da sei in su fra tutta la tela, paghi di bando V soldi per doppiale. » (car. 24. rett.)

VI.

**STATUTO**

**della Gabella delle porte e dei passaggi  
della Città di Siena.**

1301. 1310?

Cod. membran. segn. di num. 17. Si ritiene, per molti indizii, come appartenente al principio del sec. 14. — Consta di carte 32 in foglio, non molto grande. — Seguono Estratti dagli Statuti di egual genere delle città di Lucca, d'Arezzo, di Bologna e del comune di Paganico, i quali meritano di esser presi in eguale considerazione. Gli Estratti occupano carte 11. — Seguono alcune aggiunte, parimente senza data, ma riguardanti la materia stessa delle Gabelle. Sono alligati al Codice alcuni Ordinamenti, pure in volgare, per provvedere all'abbondanza del sale e dell'olio, composti nel 1314. — Termina con le memorie di ciò che pagavasi, per titolo di gabelle, in Orvieto, S. Gemignano, Colle, Poggibonzi, Massa ed altri luoghi.

Lo Statuto comincia: « Questi sono li ordini de la Kabella che si diè colliare alle porte della città di Siena e a' passaggi, e come ciascuno cabelliere diè essere tenuto di colliare la Kabella nel modo che di sotto si contiene. »

Segue, a forma quasi di elenco, e sotto rubriche diverse: « De la seta e panni ad oro e flossello. — La soma de la seta a peso di iiij cento lib. xxv. sold. Kab. Et passaggio xv. sold.; e se meno o più fusse, a quella medesima ragione. — D'ogne libra di panni ad oro e di somelianti si paghi iiij den. Kabella ec. ».

Saggio tolto dalle carte 18 vers. e 19. rett.

« De la Kabella de le cose le quali escono fuore de la Città di Siena. — Et se alcuna persona de la Città di Siena o vero altronde trarrà o farà trare di Siena biada nessuna o castagne o legname o annona o vino o oglio o carne salata o cose da mangiare o da vivere, e questo farà di licenza e volontà del Comune di Siena, paghi all'escita della porta lo doppio di quello che e' sarebbe tenuto di pagare se le decte cose mectesse dentro ne la cittade. Salvo che foretani in fra la massa di Siena possano trare senza pagamento all'escita de le porte uno o vero mezzo staio di biada e una mezza zapina d' oglio per ciascuno di loro senza frode. Et nel tempo de la semente cosi li foretani come li cittadini di Siena possono mandare e portare biada fuore a seminare senza pagamento e senza frode.

« Questi sono li ordini de la Kabella come sono tenuti di pagare coloro che passano con cavallo o altra cavalcatura, si come di sotto si contiene.

« In prima, qualunque tramontano passerà con cavallo o con altra cavalcatura per lo contado o per la iurisdictione di Siena andando o venendo, si paghi per ciascuna volta uno tornese; e se menasse soma d'arnese, paghi per ciascuna volta uno tornese.

« Ancho qualunque lombardo o genovese o romano o da Roma in là, andando o venendo, paghi ij soldi, e se menasse soma paghi ij soldi, andando e venendo. Et se fusse fuore di Toscana, paghi ij soldi, andando e venendo.

« Ancho qualunque altra persona per lo decto contado o iurisdictione di Siena passerà andando e venendo, paghi per cavallo da arme viij denari, e del ronzino paghi iiij denari, e se menasse cavallo a destro paghi ij soldi. Et se avesse soma d'arnese, paghi iiij denari per ciascuna volta, andando e venendo. »

VII.

**STATUTO**

**della Casa della Misericordia di Siena.**

**ANTERIORE AL 1318.**

Nel cod. membran. segnato di num. 13 **Appendice**, in quarto, del quale occupa le prime 21 carta. Tra i componitori e ordinatori di questi Statuti fu Frate Bindo Bonichi, essendo Rettore di detta Casa Frate Bolgarino di Simone. Alla car. 19 vers. cominciano le **Addizioni ed Ordinamenti** che portano la data espressa del 1318, composti dal camarlingo e due frati eletti da Frate Pace di Piero, « già Rettore che fu de la detta Casa. »

Altre riforme, parimente in volgare, si trovano alle car. 44 e 45.

In altra parte del Codice, cioè alle car. 47, 48 e 49, si leggono « Li ordini e constitutioni che se debbono osservare per li scolari de la Sapiaientia de Siena », che sembrano anch' essi appartenere al sec.<sup>o</sup> 14.<sup>o</sup>

Saggio tolto dalla car. 7 vers. e 8 rett.

« Che 'l Rettore de la detta casa abbia tre consiglieri e due altri frati per radota. »

« E che 'l Rettore de la detta casa debba avere tre consiglieri de' frati de la detta casa, co' quali debba avere consiglio de' fatti de la detta casa. E l' offitio de' quali debba durare uno anno, e debbano essere electi dal capitolo de la detta casa a scrutinio segreto a bossuli e pallotte ec..... Ancho per simigliante modo s' eleggano due de' frati del detto capitolo, e' quali sieno et essere debbano per radota de' detti consiglieri, e' quali insieme co' detti consiglieri debbano es-

sere presenti a consegli, quando dal rectore o vero da detti consiglieri o vero da due d'essi seranno rinchesti ec. »

Altro, dalla car. 12 vers.

« De la honesta vita de' frati e de le donne de la casa, e del segno co' la croce che debbono portare.

« Anco, che 'l Rectore e' frati e le donne de la detta casa di Santa Maria de la Misericordia sieno tenuti e debbano honestamente vivere, et honesta vita servare e portare ne' vestimenti e ne l'altre cose le quali s'appertengono a buoni atti e buoni costumi. E ciaschuno frate de la detta casa sia tenuto portare in vestimenti suoij argaldo con segno de la detta casa cosi fatto.                      rosso, co' la croce di sopra nel petto da la parte dinanzi. E le donne portino el detto segno co' la croce nel mantello. »

Altro, dalla car. 14. rett. e vers.

« Di fare limosina a le donne rischappate.

« Ancho, che si dia limosina a le donne giacenti in parto, et a le rischappate povare, di pane e di vino e di polli e di lardo e d'uova e d'olio, secondo la discretione del castaldo e del Rectore, o vero del camarlengo, o vero d'alcuno de' frati de la detta casa el quale sapesse el bisogno de la persona ec. »

## VIII.

### STATUTO

dell' Università ed Arte de' Chiavari della Città di Siena.

1323.

Cod. membran. segnato di n.º 55. **Appendice**, in 4.º piccolo, del quale occupa sole carte 19; essendo da lamentare la mancanza della prima carta, e cominciando la numerata ij con



queste parole: « Ancho è statuto e ordinato che la electione de' dicti Rectori e Conseglieri ec. » Alle carte 22, 23, 24, 32, 41 e 42, si trovano brevi Aggiunte fatte posteriormente, ma certo nello stesso secolo 14.<sup>o</sup>

Per saggio trascrivesi la prima Rubrica della terza Distinzione, a car. 9 rett.

« Questa è la terza parte de lo Statuto. De le pene. Di non portare a provare chiave nè fare chiave a sceda d' alcuna forma.

« In prima statuto et ordinato è, che niuno sottoposto de la detta arte possa nè debba portare a provare nè provare nè fare provare alcuna chiave in alcuna toppa. Nè fare nè fare alcuna chiave a sceda d' altra chiave, nè a sceda nè a forma di cera o di pasta o d' alcuna altra forma. Nè vendere chiave senza toppa, se la toppa non fusse recata a la bottiga. Nè fare nè prestare nè vendere tribolo. Nè fare toppa ad alcuna chiave che arecata li fusse, quando dicesse: fammi una chiave a questa sceda. E chi contra facesse, sia punito e condannato per li Rectori de la detta arte in L libre di denari senesi per ogni volta. E sia privato e divetato da l' arte de' chiavari, sì che già mai non la possa fare ne la città di Siena. E che niuno sottoposto possa poi partecipare collui de la detta arte in alcuna cosa. E chi contra la detta forma collui partecipasse, sia punito e condannato per li Rectori de la detta università in X libre di denari per ogni volta. Salvo detti sottoposti maestri possano senza pena e senza bando l' uno a l' altro vendere e fare chiavi e toppe, come serà di loro volontà. »

IX.

**STATUTO**

**degli aventi possessione nel piano del Padule d' Orgia.**

**ANTERIORE AL 1329.**

Nel cod. membran. segnato di num. 19. Consta di car. 25 in quarto, susseguite da parecchie Aggiunte, fatte dall'anno 1329 al 1392; le quali avendo piuttosto forma di provvisio- ni, potrebbero tralasciarsi. La parte da noi presa a considerare contiene la versione in vol- gare di uno Statuto simile compilato nel 1301, e che si trova in questo medesimo Codice. Questo volgarizzamento però è imperfetto, co- minciando dalla Rubrica 14, di cui recasi per saggio il principio, insieme con la intera Ru- brica 26.

« Di non fare erba nè stoppione senza licenza del si- gnore de la presa.

« Anco statuto et ordinato è che neuno debbia intrare nel padule per fare erba o fieno, o vero portare saginale o vero stoppione, senza paravola di coloro di cui sono le prese de la quale o vero de le quali portassero stoppione o saginale, o vero ne la quale o vero ne le quali facessero erba o vero fieno ec.»

« Di votiare lo raggiuolo da la parte di Stilliano.

« Anco lo raggiuolo lo quale è da la parte di Stilliano si dilonghi e si sciampi e si voti in tale modo che l'altro ra- giuolo si possa mettere in esso raggiuolo secondo che parrà a li oparari; e che si faccia uno ponte in capo di questo ra- giolo 've mette ne la fossa sopra l'argine de la detta fossa, sì che li uomini commodamente possano andare co' li buoi gionti; e l'altro ponte lo quale è ne la via del gualdato

sopra lo detto raiolo si rimuova, e si riponga 've parrà a li oparari. E le predette cose si facciano a le spese de le specialia persone che àno ine le terre, o vero de li loro lavoratori. »

X.

**STATUTO**

**dell'Università ed Arte de' Cuoiari e Calzolai della Vacca  
della Città di Siena.**

**ANTERIORE AL 1329.**

Cod. membran. segn. di num. 53 **Appendice**, di carte scritte 51, in 4.<sup>o</sup> piccolo. Vi appaiono date ancora più antiche, come del 1292, 1312, 1313 e 1317, che forse sono quelle degli anni in cui le Rubriche venivano dapprima composte in latino; poi traslatate poco innanzi al sopradetto 1329, in cui ne fu fatta la prima approvazione. La data più recente, cioè 1333, e quelle delle Approvazioni del 1334 e 1335, segnano con certezza il tempo delle Aggiunte che posteriormente vi furono fatte. Questo Testo, di buona lettera, benchè poco corretta, ci sembra dei più raccomandabili per l'antichità, ingenuità e singolarità del linguaggio. — Vedi anche il seguente num. XXIII.

Si riportano tre diverse rubriche per saggio.

« Che qualunque vorrà essere maestro debbia in prima servire ne la decta arte tre anni.

« Conciò sia cosa che noi coiari comunemente avemo una nostra possessione la quale costò molti denari et costa per tenella aconcia a nostri lavorii fare, statuimo e ordinia-

mo che qualunque venesse o vero intrasse a la decata arte nostra fare, sia tenuto et debbia la decata arte servire tre anni innanzi che possa stare o 'sere tenute (sic) per maestro dal dì che giura innanzi; et passati e' decti tre anni, debbia et sia tenuto di pachare al comuno de la decata arte XL soldi di denari senesi per ciò chelli è rimessa et racomunata la decata pocessione allui come annui se vorrà conciare cuia (sic) a la decata nostra pocessione, o se vorrà fare calzari di vaccha; et non possa in pacare avere alcuna iscusata o alcuna exceptione opponare se s' alleva a maestro; et intendase ch'abbia servito l'arte tre anni, come decto è di sopra. Et se alcuno così none observasse et non facesse, e' rectori sieno tenuti lui puniri (sic) et condannare al comuno de la decata arte in C soldi di denari senesi; e ancho semelliantemente colui che lui recettasse o vero tenesse per maestro, in altri C soldi. Et de le predecate cose aceptiamo filliuoli e fratelli carnali de' maestri de la decata arte. E la decata conmandagione (sic) pagata, possa essere maestro et tenuto per maestro. Et factu fu questo capitolo in anno Domini MCCLXXXxij. » (car. 12 rett. e terg.)

« Di constringiare e' gignori maggiori di xiiij anni iurare al breve de la nostra università.

« Ancho statuimo e ordiniamo ch' e' rectori de la decata università sieno tenuti, de' mese d' aprile e del mese de novembre, diligentemente inquirere e trovare tocti e' gignori de la decata arte maggiori di xiiij anni, e' quali non avessero iurato al breve nostro; e decti gignori trovati, sieno tenuti essi fare iurare a questo breve, e fare iscrivare e' nomi e sopra nomi loro. E' quale (sic) iuraranno per lo notaio de la decata arte a le sancte di Dio guagniele; et se non volesse iurare, neuno sotto posto el debbia tenere in sua buttiga; et se 'l tenesse, sia punito e condannato per ciascuno dì in x soldi di denari al comuno de la decata arte. » (cart. 13 rett. e terg.)

« Che la gragione (sic: vedi appresso) la quale avemo ne' pozzuoli non si possano vendere nè alienare.

« Ancho statuimo e ordiniamo che la ragione che la nostra università ave ne' pozzoli e ne le piscine e ne' luoghi colà u' lavorano et sono usati di lavorare el coiaime, non possano essere d'alcuna (*sic*) de la decta università donate o vendiate (*sic*) in alcuno modo, o vero alienate in alcuno tempo. Et questo capitolo duri in perpetuo. » (car. 17 rett. e vers.)

XI.

**STATUTO**

**dell' Arte de' Calzolari della Città di Siena.**

1333.

Cod. membran. in 4.<sup>o</sup> grande, segnato di num. 58 **Appendice**, del quale occupa carte 36; contenendo le altre, cioè dalla 41 a 57, le **Addizioni** fatte, parimente in volgare, nel 1402. Di questo Statuto trovasi nell' Archivio senese, sotto il num. 118 **Appendice**, una copia condotta assai diligentemente nel secolo 17. Ci sembra da connumerare tra quelli che più meritano di essere raccomandati.

Per saggio, si trascrivono le rubriche 79 e 82, e la prima per la singolarità dei fatti a cui riguarda.

« Di chi calzasse femina.

« Anco statuimo e ordiniamo che neuno socto posto de la decta arte possa o debbia o pressumma calzare o fare calzare alcuna femina de etade da xij anni in suso, socto pena e a pena di x soldi di denari senesi per ciascuna femina e per ciascuna volta; conciosiacosa che 'l vescovo di Siena abbia facta de le predeccte cose iscomunicatione. E ciaschuno socto posto a la decta arte per saramento sia tenuto d'acusare chiunque contrafacesse, se lo saprà; e questo non s'in-

tenda nè di zoccholi nè di pianelle: e che li decti acusatori si debbi tenere secreto (sic) » (car. 32 terg. e 33 rett.).

« Che a le piscine de l' arte o altrui non si concii coiamè d' alcuno che non possa conciare a le piscine.

« Anco statuimo e ordenamo, che neuno de' soctoposti de la decta arte possa o debbia lavorare o conciare a le piscine de la decta arte o altrui, o alcuno coiamè o in (sic) parte di coiamè d' alcuna persona la quale secondo forma de li statuti de la decta arte non possa e non sia licito conciare a le piscine de la decta arte, o fare alcuno concime nel decto coiamè a le decte piscine. E chi contra farà sia punito e condannato per ciascuna de le decti (sic) pelli in x soldi, o per ciascuno chuoio in xx soldi. E ciascuno sia tenuto per saramento dinuntiare e acusare a li rectori qualunque contra facesse, e sieli tenuta credentia. E a questo malificio provare basti pruova di due testimoni di verità, o uno testimonio di verità con cinque di fama, o diece testimoni di fama degli uomini de la decta arte. E che neuno maestro, gignore o lavorente concii o facci conciare di fuore dal luogo de le piscine de la decta arte, o alcuna cosa che a concime pertenga in facto o in decto alcuno, o in alcuno coiamè d' alcuno il quale a le decte piscine non possa conciare secondo la forma de lo statuto de la decta arte. E qualunque contra farà, sia punito e condannato, lo maestro in C soldi per ciascuna volta, e 'l gignore o lavorente per ciascuna volta in XL soldi; salvo che le cuoia grosse si possano amagiare in sena senza pena ». (car. 33 terg. e 34 rett.).

## XII.

### STATUTO

del Comune della Pieve a Molli.

ANTERIORE ALL'ANNO 1338.

Nel Cod. membran. segnato di num. 27, del quale occupa solo 26 carte, in 4.º piccolo

e di lettera assai grande; contenendosi in poche altre alcune brevi Aggiunte fatte negli anni 1338, 1339, 1342 e 1359.

Rubriche poste alla car. 27.

« Di chi metesse pecore in polloneto.

« Item statuto ordenato che neuna persona non metta nè lassi entrare neuna bestia pecorina impolloneto altrui; e chi contra faesse, sia punito et paghi per ogni volta de le dette bestie uno denaio per ciascuna volta: et intendasi polloneto d'uno anno, cioè da chalende magio fino Sancta Maria d'agosto.

« Di chi passase combuoi per polloneto.

« Item statuto e ordenato che neuna persona passi co' neuna bestia bovina per polloneto altrui, potendo passare altrunde; et chi contra faesse, sia tenuto di pagare per ogni bestia e per ogni volta VI denari. Intendasi del tempo ch'è bando de' polloneti ».

### XIII.

## STATUTO

### de' Consoli della Mercanzia della Città di Siena.

1342-43.

Cod. membranaceo, segn. di num. 88 **Appendice**, di carte in fol. 149, non compreso il Rubricario e l'ultima carta che contiene un atto del 1524. Lo Statuto è diviso in quattro libri o Distinzioni. Seguono le Provvisioni fatte per l'elezione degli Ufficiali e dell' Esecutore forestiere ai servigi della Mercanzia. Dopo queste, vengono, ripartite in quattro sezioni, secondo la loro corrispondenza a ciascuna Distinzione, le Rubriche degli Statuti del Comune di Siena che trattano de le cose che aper-

tengono a la Mercanzia: con che si hanno pur anche molti Capitoli dello Statuto del Comune volgarizzati. In fine sono gli ordinamenti dei Signori Nove, che dovevano essere riportati in questo Breve in virtù di essi ordinamenti. V' ha qualche altra inserzione, che parrebbe riferirsi a tempo alquanto anteriore del summentovato. Questo manoscritto sembra essere, per più rispetti, di molta importanza.

Saggio tolto dalle car. 39 vers. a 41 vers.

« Di coloro che peccarono nel grogo e ne la cera.

« Se alcuno sarà trovato tenere o vero vendere gruogo falso o vero cera falsa lavorata o non lavorata, sia punito ciascheuna volta in x libre; et esso gruogo et cera perda, et arda si nel campo del mercato. Et se alcuno sarà trovato tenere o vero vendere gruogo di Catalognia mesto con buono gruogo, sia punito in x soldi per ciascheuna volta, o vero in meno per rata, secondo la quantità del gruogo predetto; et sia costretto a giurare di nuovo che el detto gruogo non venderà et non terrà ne la Città di Siena nè nel suo distretto. Et qualunque farà alcuno lavorio di cera calzata con pecie, sia punito in xl soldi per ciascheuna volta. Excettati e' ceri fogliati, ne' quali si possano appiccare e' fiori co' la pece. Et coloro che fanno e' ceri per vendere, essi ceri facciano di cera nuova: e' quali ceri sieno di due libre, o vero di più sotto pena di v soldi per ciascheuno cero. Ancho ogni cero chessi farà per portare a la festa di Santa Maria d' aghosto, si faccia di cera nuova solamente, sotto la detta pena per ciascheuno cero; ma e' ceri che si facessero per l' operaio dell' uopera Sante Marie, si possano fare di cera vecchia. Anco e' doppiieri si possano fare di cera vecchia. Ancho e' ceri che alcuno faccia fare di sua cera vecchia non per vendere, liberamente si possano fare. Anco ne la festa di Santa Maria d' agosto non si possano fare nè vendere ceri di cora corsesca



per portare a la detta festa, sotto pena di x libre a chi farà contra le predette cose. Ancho in ogni lavorio di cera si metta papeio di banbagia, excetto che ne le candele che fussero sopra xl per libra, ne le quali bastino due fila di banbagia; et excetto che ne l'a vente (*sic; cioè* nelavente), ne le quali si possa mettere papeio d'accia. Et qualunque così non osservarà, sia punito in xl soldi per ciascheuna volta. Et se alcuno farà per sè o vero per altre (*sic*) cero o vero dopieri di minore peso, sia punito per ciascheuno cero in v soldi et per ciascheuno dopiero in x soldi: et nientemeno si debbano rompare, ec. Et de le predette cose possa ciascheuno accusare, et abbia la metià del bando pagato. Et anco, acciò che le predette cose più agevolmente si truovino, e' consoli eleggano ogni anno del mese di gennaio tre buoni uomini che abbiano notitia e cognoschansi de le predette cose, e' quali facciano giurare che ogni mese sottilmente envestighino et envengano per le bottighe de' sottoposti de le predette cose. Et ciascheuno che facesse contra a le predette cose, o vero contra alcuna d'esse, e quelle cose che trovaranno fatte contra le predette cose, et coloro che colpabigli saranno ne le predette cose, rapportino et dinunzino a' consoli; e' quali consoli ne le predette pene et bandi coloro che colpabili saranno puniscano. Et la metià de le dette pene pagate dieno a detti tre huomini, le quali pene saranno inposte per la loro denunptiagione. » (1).

#### XIV.

### STATUTO

#### dell'Arte de' Pellicciari della Città di Siena.

1343.

Cod. membran. segnato di num. 95 **Appendice**, di car. 71 in 4.; di cui sole 16 sembrano

(1) Qui seguiva, secondo la Lettera di proposta, uno Statutello riguardante l'Arte dei Banchieri, del 1333; il quale, per brevità, tralasciamo, serbandolo tuttavia a luogo più opportuno.

contenere lo Statuto primitivo, e le altre sino alla 40 le aggiunte fattevi sotto forme diverse e in diversi anni dello stesso sec. 14.<sup>o</sup>. Molto spazio ancora di queste carte, cioè retrocedendo sino alla 16, viene occupato dalle varie e molteplici approvazioni che vi s'incontrano. Alla 17.<sup>a</sup> si legge: « Questi sono li ordini fati per li amendatori de l'arte de' peliciari di Siena, che si vogliono acresciare in questo breve ». Non apparisce in qual anno venissero approvati questi nuovi Capitoli. Altri si vedono espressamente convalidati negli anni 1347 e 1369.

Si riportano per saggio i seguenti.

« Che non si possa monticciare.

« Statuto et ordinato è, che neuno de la detta arte possa nè debbia monticciare nè conciare di crudo alcuna pelle agnelina, nè altra pelle mettere in mollo per scharnare nè scarnare (*sic; manca forse: fare*), trattine e' vai e gatti, da calende ottobre ad calende febraio. Et rectori sieno tenuti di tollare per ciascheuna pelle in fine a xij soldi per ciascheuna pelle (*sic*), et da inde in su xij denari per ciascheuna pelle. Et chi la scharnasse infra 'l tempo, ch' e' rectori siano tenuti di tollare iij denari per ciascheuna pelle in fine a X, et da inde in su uno denaro per pelle. Et che neuno monticcio si possa tendare del messe di febraio, pena per pelle iij denari; et questo si fa imperciò che infra 'l tempo si è freddo, che si fa mala concia, che neuno ne possa essere ingannato. » (car. 12 rett. e vers.).

« Chi vendesse micholame d'altrui.

« Statuto et ordinato è che ogni e ciascheuno gignore o javorente o conciatore debbia rendere ogni micholame o ritaglio che facesse, al suo maestro. Ch' e' rectori sieno tenuti di tollare a chi contra facesse per ogni libra iij denari, se accusa n'apare provando per due testimoni di verità; e chi accusasse abbia la metià del bando, e sieli tenuto credenzia. » (Car. 13 rett. e vers.).

**STATUTO**

**risguardante il Camarlingo ed i Quattro  
della Biccherna del Comune di Siena.**

**PRIMA METÀ DEL SEC. 14.**

Nel cod. membran. segn. di num. 49, del quale occupa le prime 46 carte, in fog. non grande. Di queste però mancano le prime 8, delle quali una sola rimane sciolta e lacera in uno de' suoi angoli.

Dalla car. 76 alla 94 si contengono provvisioni diverse e relative alla materia medesima, compilate o tradotte in volgare; nelle quali appariscono le date del 1346, 1356, 1363, 1378, 1387 ed altre.

Alla car. 165 seguono altre provvisioni italiane, frammiste ad altre in latino, degli anni 1386, 1391 e seguenti sino al 1400, cominciando a mostrarsi la data del 1401 soltanto alla carta 199.

Saggi tolti da car. 36 terg. e 40 rett.

« De la piscina che non si può fare a presso Fonte Branda, et di mondare el guazzatoio, e de la guardia di Fonte Branda.

« Appresso el bottino di Fonte Branda a cento braccia non si lassi fare alcuna piscina o vero fonte, per le quali l'acqua del bottino si potesse rivollere o vitiarsi esso bottino. Et se alcuno contrafarà, sia punito per ciascheuna volta in xxv libre di denari. Et nientemeno quello che contrafatto fusse guastisi e riempiasi. Anco due volte nel verno e quattro ne la state, el guazzatoio di Fontebranda si mondi e votisi, si che non facci alcuna puzza. Et sieno tenuti el Camarlengo e

Quattro, nell'entrata di gennaio, eleggere una guardia per guardia di Fontebranda, el quale giuri di guardare diligentemente la detta fonte, abbeveratoio, lavatoio e guazzatoio, acciò che neuno inconveniente si gitti in essi, nè anco nel piano de la detta fonte nè intorno a detti luoghi. L'ufficio del quale duri uno anno ec. ».

« Di fare raddrittare e' barili.

« Sono tenuti el Camarlengo e Quattro e (sic) ciascheuno anno faccino addrittare e' barili per l'officiali da eleggere per lo Camarlengo et quattro Proveditori; e' quali officiali et anco e' barlettari e e' loro gignori, el Camarlengo e Quattro faccino giurare di fare el loro officio a buona fede. Et neuno de la città o contado di Siena venda vino o vero mosto in grosso o vero a some, o vero porti a vettura, se non cum barili segnati; sotto pena di V soldi di denari per ciascheuna volta, e perdimento de'barili: della quale pena la metà sia del Comune e l'altra di ciascheuno accusatore. Et sia licito a ciascheuno tollere e' detti barili. Et questo capitolo pubblicamente si bandischi ciascheuno di di sabbato del mese d'agosto. Et tutti et ciascheuni barlettari sieno tenuti di fare tutti e' barili a certe e dritte misure, cioè di mezzo staio e di due staia e di tre staia. Et essi sieno tenuti di dare a compratori come pactovirano colloro; et se non fussero di misura pactovita, sieno tenuti di raddrittalli senza prezzo. Et neuno barlettaio segni alcuno barile se no d'uno staio, due staia e di tre staia. Et in ciascheuno barile che segnarano, ponghino tanti segni quante staia tiene el barile; sotto pena di xx soldi al barlettaio che contrafacesse. »

XVI.

**STATUTO**

**del Piano del Padule dal Luco.**

1355.

Cod. cartac. in fol., di carte 24, delle quali però mancano le prime 8. Vi sono due Capitoli aggiunti nel 1360, di cui si riporta il secondo per saggio, che gioverà pure a far meglio conoscere la natura di questo manoscritto.

« Che ciascheuna persona mantenghe le loro greppe de le terre che lavorano, e' varchi de la fossa maestra dal mulino al Luco al mulino a Raggio.

« Ancho, a salvamento del padule, è proveduto e ordinato che ne la fossa maestra dal mulino dal Luco infino due (cioè, dove: in questo Statuto stesso, *ove* per *ove*) fue el mulino a Raggio, ciascheuna persona che à terra o che avarà per lo tempo avvenire allato a la fossa maestra del detto Piano del padule, cioè fra l'uno mulino e l'altro sopra detto, che sia tenuto e deba mantenere e rilevare ognotta ognotta (sic) che venissero meno le greppe o varchi cholà du' eglino si facessero, ciascheuna persona pari la sua presa de la terra. E che se avvenisse che le dette greppe (sic), el detto lavoratore sia tenuto e debba rilevare la detta greppa infra otto die, a la pena di x soldi di denari senesi; et che ciascheuna persona possa achusare e dinunziare gli chontrafacenti, et la terza parte del bando sia del dinunziatore et achusatore, e sia tenuto segreto. E ch' e' signori e chamarlengo che sono e chesarano, sieno tenuti per saramento punire e' contrafacenti, e farlo paghare la pena, e fare rilevare le greppe o varchi a le spese di choloro che lavorassero la terra.

« Presesi ne la racholta (adunanza) a di xviiiij di dicembre, per ser Filippo Nicholucci notaio, el sopradetto statuto per

xviiiij lupini bianchi, nonostante vj lupini neri in chontrario fuse et cetera.

« Da qui a dietro sono tutti gli statuti del Piano del padule dal Lucho, ritratti e chopiati per me Tommè d'Ughulino Allegretti; adi 29 del mese di marzo anni MCCCLX, cioè la chopia in mia chiarezza. »

## XVII.

### STATUTO

dell' Università ed Arte dei Pittori della Città di Siena.

1355. 1367. 1369.

Cod. membran., in 4.º, segnato di num. 67 **Appendice**; del quale occupa sole carte 21, intersecate di Approvazioni ed altro; senza tener conto delle Aggiunte fattevi in tempi posteriori al secolo 14.º

È lo Statuto medesimo che fu prima pubblicato dal P. della Valle, nelle **Lettere senesi** (vol. I, pag. 143-61); poi dal Dott. Giovanni Gaie, nel Carteggio inedito d' Artisti (vol. II, pag. I segg.); infine, dal Dott. Gaetano Milanesi, nei Documenti per la Storia dell' Arte Senese (vol. I, pag. 1-56).

Non se ne riportano saggi, potendo leggersi in qualunque, e specialmente, nell'ultima delle sopraddette edizioni,

XVIII.

**STATUTO**

**del Comune di Magliano.**

1356.

Cod. membran., in fogl., segnato di num. 119. Lo Statuto propriamente detto occupa soltanto da car. 1 a 48. La copia non è del tempo, ma posteriore di più di un secolo, come vedesi pel ricordo che trovasi al fine di essa: « scritto e rassemprato per me maistro Andrea scrittore de Argentina sub anno mccccxlj a di xxj d' agosto. » Delle aggiunte, sì per la brevità sì per le date, non pare da farsi caso.

Se ne reca per saggio il principio.

« El nome sia et possa essere del nostro Signore Idio, et della sua sanctissima Madre Vergine Maria pulzela del paradiso, del precioso misser sancto Iacomo appostolo di Galitia, del sanctissimó Salvatore, di sancto Giovanni Baptista e del Vangelista, di misser sancto Regolo, di sancto Martino, di sancto Thiburtio, di madonna sancta Lucia, di sancto Francesco, di sancto Lazzaro, di sancto Stefano et di sancto Biagio, speciali advocati et protectori degli huomini et delle persone del castello di Magliano. Et sia et possa essere el nome di tutti gli altri sancti et sancte di vita eterna. Et sia et possa essere ad honore, stato, grandezza, bene e pace dell'onorevole Città di Siena e del Comune et populo d' essa città; et ad honore, pace, grandezza e stato dell'Uffitio de' Signori Governadori et Difensori del comune d' essa città e del contado et iurisdictione d' essa città, et generalmente di tuti gli uffici e reggimenti della ditta città. Et che sia honore e grandezza del nobile chavaliere misser Ghino d' Arigho Forteguerra da Siena, honorevole podestà per lo decto Comune di Siena del comune,

huomine e persone del castello di Magliano. Et che sia sempre honore e buono stato de' priori, consiglio, sindaco, camarlengo del castello di Magliano, e' quagli ora sono et per li tempi saranno. Et generalmente sia e possa essere et benedia ciascuno socto posto iurisdictione (sic), censuale e benivolente del detto Comune di Siena.

« Segue il proemio dello Statuto di Magliano.

« Questo è lo statuto del chuomuni ( sic: forse: *del comune et huomini*) et persone del ditto castello di Malgiano. Fatto, cominciato e ordinato al tempo della podesteria dell' amidetto (corr. *antidetto*) nobile cavaliere misser Ghino Forteguerra, et del vicariato del savio et prudente huomo ser Ruberto Nigi, notaio et ufficiale nel ditto castello del decto podestà. Al tempo del priorato di Buccino d' Insigna, di Stefano di Nuco e di Domenicho di Ceccho priori, et di Martino di Nino, Petruccio di Credi, Turino di Ventura, di Binduccio di Piero, di Piero di Pagnuzzo e di Francesco di Vanuccio consiglieri, di Brunaccio di Guccio sindaco e di Guido di Feo camerlengo et ufficiali del detto castello di Magliano; et composto et ordenato per li savi e discreti huomini Petro dittino ( forse: *di Tino* ), Petruccio di Vanni, et Brunaccio di Guccio, e per ciascuno di loro, electi acciò fare et comporre per li decti comune, consiglio e humini (sic) di Maglano, nel parlamento maggiore raggunati nella chiesa di sancto Martino, come usato è. Et scripto per me Giovanni notaio in qua dietro di Iacomo di Petruccio da Magliano predicto. Sotto gli anni Domini della sua natività mcccclvj, nella indictione nona. »

## XIX.

### STATUTO

della Università de' Mercatanti della Città di Siena.

1358.

Cod. membran., in fol., segnato di num. 87 **Appendice**. È traduzione sincrona dello Sta-



tuto in latino di quella Università medesima, ed occupa di esso Codice, non compreso il Rubricario, carte 103. In altre 23 carte si trovano Addizioni fatte a questo Breve dal 1385 al 1400.

Si riferisce per saggio la Rubrica 20 del Libro III, seguente.

• De gli speziali e pizzicaiuoli che peccano intorno a la loro arte.

« Neuno spetiale o vero pizzicaiuolo, a pena di pergiurio e di xxv lire di denari per ciasceuno e ciasceuna volta, possa fare siroppo, empiastro, lactovare o alcuna confectione medicinale, se non secondo el modo e la forma data nel libro dello antidotario, e di buone et electe e necte cose; o vero secondo la ricetta la quale gli fusse data per lo medico, la quale osservi bene. E neuno spetiale possa fare o vero comprare o vero vendare alcune confectioni, o vero cose false, o vero non drectamente facte, a pena di x lire per ciasceuno e ciasceuna volta. E tucte le decte cose si guastino appo la corte de la mercantia. E neuna persona metta sandalo nè confetti, o vero altre cose, se non fussero medicinali, a pena di xl soldi per ciascheuno e ciasceuna volta. E neuno spetiale, per sè o vero per altri, possa dare ad alcuno medico, o vero ad altre (sic) per lui, alcuno salario, o vero alcuna parte di guadagno ch'egli facesse per cagione d'esso medico, a pena di xxv lire per chiascheuno e ciasceuna volta. E sotto la detta pena, non possa fare alcuna compagnia o vero conventionione con alcuno medico, nè dare a esso medico alcuno presente o vero dono che vaglia sopra x lire per anno. E le decte cose e ciasceuna d'esse i detti tre officiali degli speziali de' quagli nel sopra proximo capitolo si fa mentione, invengano per le bottige sollicitamente; e coloro che trovaranno colpevoli ne le dette cose e ciasceuna d'esse o vero alcuna d'esse, riferiscano agli officiali. I quagli officiali li puniscano ne le dette pene: de le quagli la metà sia de' detti

tre ufficiali degli spetiali. E niente meno, gli ufficiali del mese di gennaio e di luglio facciano diligente inquisitione. Sopra la quale facciano esaminare x huomini per Terzo, a meno; e basti la testimonianza di cinque testimoni di credenza. E coloro che trovarranno colpevoli ne le dette cose, puniscano ne le dette pene. »

XX.

**STATUTO**  
**dell'Arte degli Orafi della Città di Siena.**

1361.

Cod. membran. in 4.<sup>o</sup>, segnato di num. 91 **Appendice**, del quale occupa carte 41, contenendo le altre alcune brevi aggiunte fattevi nel sec. 15.<sup>o</sup> e 16.<sup>o</sup>

Fu già messo in pubblico da Giovanni Gaye, nel suo **Carteggio d'Artisti**, Tom. I. pag. 1.<sup>a</sup> e segg., e ristampato da Gaetano Milanese, nei **Documenti per la Storia dell'Arte Senese**, Tom. I. pag. 57-104. Ci dispensiamo, perciò, dal produrre alcun saggio.

XXI.

**STATUTO**  
**concernente il Camarlingo e Quattro di Biccherna**  
**ed i Riveditori delle ragioni del Comune di Siena.**

1363.

Nel cod. membran. segnato di num. 29. Questi Statuti si dicono ridotti e ordinati da Giovanni di Tura da Prato, notaio delle Ri-

formagioni del Comune di Siena. — Sono carte 59, compreso il Rubricario, in foglio non molto grande nè fitto, tramezzate con alcune brevi provvisioni in latino, che possono tralasciarsi. — Dalla car. 87 rett. alla 89 rett. sono accennate compendiosamente, e pure in volgare, alcune riforme fatte al medesimo Statuto. — Alla car. 127 rett. sino alla 131, incontrasi una Provvisione non breve, o piccolo Statuto riguardante gli Officiali della condotta dei soldati, che apparisce compilato in nostra lingua circa quegli anni medesimi, e la cui ultima disposizione porta la data espressa del 1366.

Saggio tolto dalla car. 18 rett.

« Siano tenuti li executori eleggere a la gabella de le some due pulizieri e due riveditori, e non più, al salaro usato, e non più.

« Anco providoro et ordinarono i savi predecti, chelli executori de la general gabella del Comune di Siena siano tenuti e debbano per legame di saramento e a pena di C libre, da essi e ciaschuno di loro da torre per messer lo Podestà de la cictà di Siena, eleggere, ponere e diputare a la gabella delle some del Comune di Siena due pulizieri e due riveditori, e non più, col salaro per adietro usato, e non maggiore. Et questo ordine abbia luogo da Kal. septembre che viene, innanzi. »

E dalla cart. 27 terg.

« Lascino i notari al dicitioio li originali al notaro delle Riformagioni incontinentemente chi li aranno lecti.

« Ancho, acciò che più copia sia a ciaschuno di potere vedere tucti i capitoli e ordini che si faranno e si fanno spessamente nel Comune di Siena, providoro, che ciaschuno notaio cictadino di Siena il quale alcuni ordinamenti, provvisioni

o vero riformagioni del Comune di Siena facesse, sia tenuto e debba senza alcuna exceptione, incontenente dopo l'approvazione chessi farà de' tali ordini, provisioni e riformagioni che avesse facti, anzi chessi parta dal dicitio del consillio generale, dare di sua propria mano, cioè li originali de' tali ordini, provisioni e riformagioni le quali facessono, in carte di bambagia, al notaio de le Riformagioni del Comune di Siena, socto la decta pena allui da torre di facto per messer lo Conservadore. E' quali ordini, provisioni e riformagioni esso notaio de le Riformagioni sia tenuto e debba socto la decta pena scrivere senza alcuno salario in uno libro di carte pecorine ec. ».

## XXII.

### STATUTO

#### del Comune di Trequanda.

1369.

Nel cod. membran. in fogl., segnato di num. 45 **Appendice**, del quale occupa 28 carte, con tenendo le prime 4 il Rubricario, e le susseguenti le Aggiunte fatte ad esso Statuto nel sec.<sup>o</sup> 16.<sup>o</sup>.

Saggio tolto dalla car. 18 vers.

« De la pena a collui che vendarà o trarà legna per sè de la selva che si vendarà a bicherarii.

« Item providero et ordinario, quando si tagliaranno le legna de la selva del comune di Trequanda per li bicherari, alloro vendute o quando si vendaranno, neuna persona possa o vero debba d'esse legna concesute a bicherari portarne per sè o per altrui a la casa sua propria, o ad altrui vendarne occonciarne (sic) per niuno modo d'esse legna. E qualunque persona contra fare (sic: *corr.* farà), sia punito e condepnato al detto comune in x soldi per ogni e ciasche una

soma o vero fascio; e 'l vicaro sia tenuto di inquirire contra a facente, e punire e condepnare quelli che colpevoli trovarà. »

Altro, dalla cart. 19 rett.

« De la pena a collui che tollarà aratoro, barcellona e massaritie altrui.

« Item providero et ordinario che neuna persona tolla o vero trasporti neuna massaritia, o vero aratolo, barcellona, corgiati, pale da aia, o neuna altra generatione (sic) di massaritie le quagli fussero in campo o vero aia altrui. E qualunque persona contra farà a le predette cose contra volontà del Signore (sic) di cholui che sarano, sia condepnato e punito al detto comuno in ogni volta e ciascheuna massaritia in xx soldi di denari et amendatio (sic) d'essa cosa tolta. »

### XXIII.

## STATUTO

### dell'Arte de' Cuoiai e de' Calzolai della Vacca della Città di Siena.

ANTERIORE AL 1371.

Cod. membran., in 4., segnato di num. 76 Appendice. Lo Statuto propriamente detto occupa sole carte 37, e con molte interpolazioni. Vi sono comprese Aggiunte del 1372, del 1379 ed altre di quello stesso secolo; e non sembrano da trascurarsi nè anche le poche fattevi nei primi anni del sec. 15.<sup>o</sup> Diversifica grandemente da quello che dicemmo anteriore al 1329. Vedi al N. X.

Saggio tolto dalla car. 16 vers. e 17 rett.

« Come si denno guardare le feste comandate.

« Statuimo ancho et ordeniamo che neuno sotto posto

posa nè deba lavorare il dì di veruna festa che sia comandata da la chiesa, nè vendere; e le feste le quagli sono in questo breve e no' sono comandate da la chiesa, ciaschuno posa vendere. E se alchuna festa comandata da la chiesa venisse in sabato, si posa vendere e mercatare, salvo se la pasqua di Ciepo e santa Maria d'agosto venissero in sabato, non si posa vendere nè mercatare. E chi contra facesse, sia punito e condannato in xx soldi di denari per ciaschuna volta. E' rectori e chamarlengo posano dare parola ogni dì di festa che no' sia comandata da la chiesa, di lavorare a le piscine, a l'adobo, a ciela et a cantina, e fare ogni lavorio chavese (*sic: intendi come* ch' ad esse) luoghora s'appartiene; e' posasi ogni dì, festa o no' festa comandata, tendare e stendare e scarnare cuoia fresca (*sic*) e mandare a le piscine; e no' s'intenda per lavorio. E' calzolari da la vacha posano vendere ogni dì che vendono e' calzolari del becho. »

Altri, dalla car. 30 rett. e vers.

« Come non si debba chavare choiame rimesso degli addobbi enanzi che si votino in fondo.

« Ancho providdero et ordinario che neuno sottoposto de la detta arte possa chavare neuno choiame rimesso negli addobbi ensino a tanto che gli addobbi non si votiano in fondo: a la pena di v soldi di denari per ciaschuno chuoio che ne chavasse.

» Che non si possa dare parola di votiar gli addobbi fin che non vi si possano fare tre rimesse.

« Ancho providdero et ordinario che coloro che tengono o che terranno gli addobbi de la detta arte non possano dare parola di votiare gli addobbi a veruno sottoposto, enfino a tanto che vi si possa fare suso tre addobbi, a la pena per coloro che tenghono gli addobbi ec.

« Che non si levi nè faccia levare nè guastare uscio o finestra de' gangari di veruno edificio dell' arte.

« Ancho providdero et ordinario, che neuno sottoposto

de la detta arte non debba levare nè fare levare nè rompare veruno uscio di ghanghari nè di finestre nè di mortinatoi nè accella nè a chantina, nè di veruno altro edificio che s'appartenga a la detta arte, senza la parola del rectore o del chamarlengho, pena ec. »

XXIV.

**I Libri secondo e terzo dello Statuto dell'Arte della Lana della Città di Siena.**

**ANTERIORI AL 1371.**

Nel codice membran. segnato di num. 65. Tengono i detti due Libri dalla car. 61 alla 74, in fog., cioè car. 14. In altre car. 14, cioè sino alla 88, si trovano aggiunte, riforme ed altre provvisioni relative all'arte medesima; e che per l'affinità del soggetto ed anche del dettato, dovrebbero a quelli accompagnarsi. Il Codice fu cominciato a scrivere in latino nel 1305; ma poi, cambiando di caratteri e di linguaggio, vi appariscono le date del 1371, 1372 e 1377.

Saggio tolto dalla car. 71 rett. e terg.

« Della pena di cholui che dicesse parole ingiuriose o ingiuriasse per alcuno modo i Consoli o notaio d'essa Arte per cagione del loro ufficio. Rubrica.

» Item, providero i savi predicti, che non sia alchuna persona alla decta arte soctoposta, la quale ardischa o vero presummi, per sè o per altra persona, fare o fare fare ad alchuno de' Consoli della decta Arte, o vero notaio d'essa Arte, durante il loro ufficio, o esso ufficio finito, per cagione del loro ufficio, fare (sic) alcuna ingiuria, assalimento, percussione o manumissione, o alloro, o alchuno di loro famiglia o consorti ec. ec.

« Item, per ciaschuno assalimento facto ad alchuno de' decti Consoli o notaio, et ciaschuna volta, quella quantità di pecunia la quale piacerà a decti Consoli e notaio, come decto è, in fino in libre....., avuto rispetto per loro alla qualità e alla possibilità della persona che connectesse e dello eccesso che facesse e de (sic) luogo ove tale eccesso connectesse.

« Item, per ciaschuna amenatione senza percossa, quella pena che a decti signori Consoli e notaio paresse in fino in libre....., avuti i rispetti di sopra decti.

Item, per ciaschuna percussione facta a mano vota dalle ispalle in su con effusione di sangue, libre..... E se fosse facto a mano vota senza effusione di sangue dalle ispalle in su, libre..... E se fosse facto a mano vota dalle ispalle in giù con effusione di sangue, libre..... E se fosse facto a mano vota dalle ispalle in giù (*sic: corr. su*) con effusione di sangue, libre..... E per ciaschuna percussione facta a mano piena con ferro, pietra o bastone o altra arme malitiosa, dalle ispalle in su con effusione di sangue, libre..... E dalle ispalle in giù a mano piena, come detto è, con effusione di sangue, libre..... E se fosse facto dalle ispalle in su a mano piena senza effusione di sangue, libre..... E se fosse facto dalle ispalle in giù a mano piena senza effusione di sangue, libre..... E oltre alle decte pene e bandi ec. »

## XXV.

### STATUTO

#### del Comune di Batignano.

1373.

Cod. membran. segnato di num. 74, appartenente al sec. XVI. Apparisce dal **Proemio** che ne fu fatta la compilazione nel suddetto an. 1373; e la copia può credersi fedele sì per la grafia e la forma dei caratteri contraffacenti



l'antico, e per non trovarsi interpolata di aggiunte. Queste cominciano evidentemente alla car. 55, dove leggesi espressa la data del « primo di marzo mille cinquecento undici. » La forma del MS. è in 4.<sup>o</sup>.

Saggio tolto dalla cart. 6 rett. e terg.

« Chome e in che tempo s'aconci la lira del comune.

« Ancho providero, ordenarono et statuirono, che la generale lira da li huomini et persone di Batignano si muti et s'acconci in quattro anni di sodo; et providero et (*sic: forse* che) provvedere si debba in due anni una volta. Ne la quale lira s'alliri tutti e' beni mobili; excepti e' panni di dosso lini et lani: la quale lira fare si debba in Kalende d'aprile per tre buoni huomini e uno scriptore, e' quali saranno eletti et eleggiare si debano per lo consiglio che al tempo sarà. E' quali sieno tenuti nel principio del loro uffitio giurare come giurano egli altri uffitiali, che loro uffitio faranno bene et lealmente senza frodo. E sieno tenuti et debbino ogni e ciascuna persona che e'alliraranno, fare giurare per loro sacramento, che tutti e' beni mobili e immobili et che alloro s'aparterranno, asagnaranno et daranno per escripto, et maximamente li stabili co' loro confini. Et quello tutto sarà fatto per li detti tre huomini, vaglia et tengha et ad executione si mandi, si come fatto fusse per tutto el consiglio. Et perchè neuno di Batignano ardisca per neuno modo celare nè cessare che tali lire, così come è detto, che (*sic*) non assegnase, che essi (*sottintendasi* beni) sieno et essere debino del comune di Batignane et a lui apropiati. »

**STATUTI**

**o Capitoli concernenti le Gabelle da pagarsi  
nel porto di Talamone.**

1379.

Cod. membran. segnato di num. 34 **Appendice**, in foglio, di carte 16, tra cui la prima e le due ultime in bianco. Nel preambolo è detto che questi Capitoli vennero concordati e fermati insieme con tre cittadini Catalani, suditi del Re d' Aragona, dai signori Difensori, Capitano del popolo ed altri magistrati, e cinque savi uomini eletti sopra l' accrescere l' entrate e menomare le spese del Comune di Siena, adì 28 di marzo. Il Testo di cui parliamo, è il volgarizzamento fattone nel mese di maggio di detto anno.

Saggio tolto dalla car. 5 terg.

« Ancho se avvenisse, la quale chosa Edio cessi, che se certe merchantie o vero chose de' detti Chatelani, o d' alcuno sudito o soggetto del serenissimo Re di Ragona, poste che saranno e chondutte en sul ponte, o vero in alcuno altro luogo del chontado e distretto di Siena, fussero tolte o robbate a choloro e' quali avessero fatte conduciare o rechare le loro merchantie, esistenti le dette mercantie sopra al predeto ponte, o vero in altra parte del chontado o distretto di Siena; sia tenuto el Chomune di Siena a fare la menda delle dette merchantie e chose le quali fussero state tolte o robbate, a cholui o a choloro de' quali fussero state robbate o tolte. Si empertanto et in quanto della tale robbarla o tolta o rapina apparisse per testimoni o vero per testimonio di vera lectera, o vero per giuramento di choloro e' quali chosi et in tale

modo saranno stati dannificati. E anchora della stima delle dette cose le quali fussero state tolte, appaia per li detti modi o alchuno d' essi. Salvo et inteso che se si dicesse per li detti Chatelani essere stati robbati denari, o vero pecunia numerata, o vero altre cose o merchantie; en quello caso, enanzi che per lo detto Chomune di Siena si faccia la menda di tali denari o vero pecunia o chose, debba apparire di tale robbaria o tolta o rapina che si dicesse, della quantità di tale pecunia, o vero denari o chose, per giuramento ec. »

XXVII.

STATUTO

del Comune di Monteregioni.

1380.

Cod. membran. segnato di num. 144, in 4.º del quale occupa le prime 23 carte. Il carattere di cattiva forma non dà sospetto di tempo posteriore a quello della compilazione; e i molti errori della scrittura sembrano da attribuirsi al solo amanuense.

I seguenti saggi, tolti dalla car. 15 rett. e vers., ne faranno meglio intendere la natura.

« De la pena di chi tole aratto o cieste altrui, o levale da uno lato a un altro.

« Ancho statuiro et ordenaro che niuna persona tola o vero da u' lato a un altro lievi aratto o vero cieste altrui senza la parola del singniore de la chosa, a la pena di soldi diecie di denari se sarà di di, e se sarà di notte pena dopia; et mendì el danno sichondo che stimata sarà.

« De la pena di chi ara cho' bu' altrui senza licenza.

« Ancho statuimo et ordiniamo, che niuna persona pigli o vero giongha ad aratto niuno bu' atrui senza licenza di chelui di chui è, a la pena di xx soldi per ciasche uno et ciasche una volta.

« De la pena di chi guocha a niuno guocho di dadi vietatto.

« Niuna persona guochi a niuno guocho di dadi 've denaio si perda o vencha, a la pena di soldi diecie di denari per ciasche uno et ciasche una volta, o vero vino o niuna altra chosa. Salvo che a ciasche una persona sia licitto giuchare per la pasqua de la natività del nostro Singniore Gieso Cristo, et due di inanzi e due di dietro a la detta pasqua; e a ciasche uno sia lecito giuchare al guocho de le tavole usatti; cioè ammoretto e sbaraglio e sbaraglino, buffa, ricontrato, baldracha; al quale guocho si posa giuchare senza bando giuchando di di, ma di notte no' si posa giuchare a niuno giucho, pena xx soldi.

« De la pena di chi ricetta guocho, o presta tavoliere, denari o dadi.

« Et qualunque persona ricetarà e' detti guochi in sua chasa propria o vero chondoctta, o in altra sua posisione, paghi pena dopia.

« Et chiunque a dectti giuchatori prestarà denari, dadi o tavoliere, paghi pena dopia.

« Et qualunque persona farà el guocho a detti giuchatori, paghi quello medesimo che se giuchase.

« Et se starà a vedere giuchare a dectti guochi vetatti et ne tepi sopra dectti, paghi soldi v di denari. »

## XXVIII.

### STATUTO

#### del Comune di Belforte.

1382.

Cod. membran. in fol., segnato di num. 76, del quale occupa le prime 49 carte. Tra le Riforme ed Aggiunte, ve n'è una abbastanza lunga del 1444, posta tra car. 70-76.

Saggi tolti da varie Rubriche.

« Del salario di chi prende lupo.

« Qualunque persona prederà lupo o lupa, o vero figlatura di loro, e rapresenteragli al vicaro del detto castello di Belforte o a la corte d'esso comune, abbia de la pecunia del detto comune, e 'l camarlingo del detto comune gli debba dare de la detta pecunia xl soldi di denari per ogni lupo o lupa grandi, e per ogni lupicione x soldi di denari. E questo s'intenda per quegli ch'essi pigliassero ne la corte di Belforte, ed altro luogo no; e rapresentati saranno come detto è di sopra. » (car. 9 rett.)

« Che ogni capo famiglia faccia dell'orto, e de la pena.

« Ciascuna persona, cioè capo famiglia che habita nel castello di Belforte o nel suo distretto, sia tenuto di fare o far fare, nel castello o corte predetti, orto, nel quale sieno foglia, cavoli, agli e altri agrumi e cose da orto, ciascuno anno, per tucto el mese di maggio e di giugno; a pena e bando di diece soldi per ciascuno. E 'l vicaro sia tenuto di farne inquisitione, e condannare qualunque trovasse non avere fatto l'orto, come detto è. E ciò fare sia tenuto per saramento (car. 31 rett. e terg.)

« De la pena di chi tolle same (*intendi* sciame) altrui.

« Qualunque persona trarrà appiata o same di neuna selva o altro terreno di Comune, sia tenuto di pagare al comune cinque soldi el dì che lo traie per nome di Kabella; e se la detta Kabella per lo detto modo non pagasse, sia condannato in xl soldi di denari, e sia tenuto di rendere l'appiata e same al Comune. E qualunque persona traesse appiata o same di possessione altrui, sia condempnato in xl soldi di denari, e sia tenuto ristituirli a colui di cui era la possessione unde la trasse. Salvo che se 'l same fusse di colui che 'l traie o coglie, none paghi bando. » (car. 31 terg. e 32 rett.)

« De la pena di chi colpasse carne.

« Neuna persona possa nè debba colpare carne nel castello di Belforte; pena per ciascuno che carne colpasse e che la desse a colpare e per ogni colpo che facesse su le dette

carni, cinque soldi di denari; e per lo carniuolo di cui fossero tagli carni chessi colpassero, sia pena diece soldi di denari per ciascuno colpo che lassasse fare o facesse. Le quagli pene sia tenuto el vicaro per saramento di fare pagare a chi le commettesse. » (car. 44 terg.)

**XXIX.**

**STATUTO**

**« Provvisioni fatte dagli Ufficiali di Balia deputati  
sopra l'accrescere l'entrate e menomare le spese  
del Comune di Siena.**

**1382-1388.**

Cod. membran. segnato di num. 35 **Appendice**, e composto di carte 45 in fog. Contenen-  
dosi in questo Codice il sunto delle Provvisioni diverse fatte in varii tempi dai soprad-  
detti Ufficiali, prende forma e può tener luogo di uno Statuto particolare su tale materia. Ha certo relazione e dovrebbe essere minutamente conferito con l'altro codice di materia somigliante, da noi descritto sotto il seguente N. **XXXI**.

Saggio tolto dalla car. 5 rett.

« Anco, ad primo d'ottobre, i detti xxiiij ufciali, per menimar le spese, providoro che 'l castellano di Casole non abbia confidente nel tempo avenire, ma solamente sette fanti, intendendo de' nuovi castellani.

« Similmente de' castellani nuovi del cassaro di Montemassi, con sette fanti senza confidente.

« Similmente providono che li castellani di Monte Orgiali abbiano a menare e tenere quattro fanti senza confidente, come è usato.

« Anco ch'è castellani di Saxo forte tengano solamente cinque fanti, per uno, senza confidente.

» Anco che, oltra li altri cassari raccomandati a le comunanze, raccomandarono la guardia del cassaro di Seggiano al comune di Seggiano, dando ricolte al Comune di Siena, come detto è di sopra delli altri. E abbia il decto comune di Seggiano dal Comune di Siena quello salaro, come è scripto di Monte Latrone. »

Altro, dalla car. 27 rett.

« Anco, considerando che alcuni vergari passano il fiume co' le loro bestie al tempo de la calla per fuggire di non pagare la gabella, perchè non si annomerino le loro bestie; per tanto providoro che neuno com bestie passi il detto fiume al decto tempo de la calla senza licenza del decto camarlingo de paschi, pena libre xxv denari a chi contrafacesse. »

XXX.

## STATUTO del Comune di Sovicille.

1383.

Nel cod. membran. segnato di num. 183, in 4.º, del quale occupa le prime 34 carte. Vi sono addizioni del secolo 15.º ma di non molta importanza.

Saggio tolto dalla car. 3 rett.

« Della electione di vinti guardie segrete.

« Et similmente essi del minore consiglio nel principio de loro officio sieno tenuti di chiamare et eleggere vinti huomini segreti, e' quali debbano denuntiare ogni persona la quale personalmente o com bestiame desse danno in beni altrui, o comettesse alcuno delitto contra la forma di questi

statuti; et omgni uno di loro abbia la quarta parte de le condennagioni che farà per lo modo che' detto è di sopra de' messi, senza avere altro salario.

« Della electione degli alliratori.

« Debbinò ancora essi del minore consiglio, nel principio de loro officio, eleggiare sei buoni huomini, e' quali sieno alibratori; e' quali se trovassero nel detto comune alcuna persona non allibrata, la possino e debbano allibrare in quella somma che parà a loro che porti secondo la sua facultà; et anche se alcuna persona alivrata avesse alcuna possessione o altra cosa per la quale non conferisse col Comune, si faccino allibrare. Et nientemeno, qual persona avesse possessione o altra cosa la quale non li fusse allibrata però che non l'avesse data scripta a la sua lira, sia condennata in dieci lire. Et colui de' detti allibratori che li dimandarà, abbia la sesta parte della condennagione. »

Altro, dalla car. 13 rett.

« Che di scripture guarentigate si facci sumaria ragione.

« Lodi, carte di garantia e scripte di mano propria del debitore si mandino ad executione come sententia definitiva sommariamente, senza ponere richiamo o dare libello, ogni apellatione e querela rimossa. »

Altro, dalla car. 19 rett.

« Della pena di chi giucasse a giuoco di dadi vietato, et di chi sta a vedere.

« I (sic) nesuno giuochò di zara o sozo, o a nessuno altro modo che denaio ne vada, neuna persona possa giucare ne la terra di Suvicille o sua corte; pena per ognuno omgni volta xx soldi. Et pena, chi tali giuochi stesse a vedere, cinque soldi. E ciascuna persona che (sic) de le predette cose possa essere acusatore, e sia el suo nome tenuto segreto, et abbi la quarta parte del bando; e l'altra parte quarta sia del vicaro, se tale condennagione farà pagare, e



non altrimenti; cioè prima che tale condennazione sia messa nel libro del Kaleffo. Et l'altra metà rimanga al Comune. »

XXXI.

**STATUTI**

**o Provisioni fatte da Trentasei savi uomini deputati  
sopra l'accrescere l'entrate e menomare le spese  
del Comune di Siena.**

1385-86.

Cod. membran. segnato di num. 36 **Appendice**, di carte 20 in fog., e scritte 15. Le provisioni qui riunite a forma di Regolamento o Statuto, portano date diverse, correndo dal dì 9 novembre 1385 sino al 23 febbraio dello stesso anno, secondo lo stile senese, che è il comune 1386. V. il precedente N. **XXIX**.

Si riportano per saggio le due ultime rubriche (97 e 98), poste alla car. 15 rett.

« Che chi verrà di fuore dal contado di Siena allavorare nel contado o massa di Siena, sia exente e libero da ogni fazione per tempo di x anni.

« Ancho providdero et ordinarono che qualunche lavoratore di terra verrà di fuore del contado di Siena a lavorare nel contado di Siena o vero massa, e in esso contado o vero masse di continuo abitarà o farà residentia, sia et essere s'intenda asente da ogni e ciascuna gravezza et incharico così del comune di Siena come del comune o vero massa dove tornasse, così reale come personale, per tempo di diece anni, da essere contati dal dì che verrà a lavorare, come di sopra si dice; di fuore di levare del sale, la quale sia tenuta (*sic*) a fare come gli altri contadini. La quale exemptione il camar-

lengo e quattro di Biccherna e gli eseguitori di cabella sieno tenuti a conservare, a la pena di cento fiorini per ciascuno di loro.

« Che 'l comune di Paganico non possa tollare Kabella di vena (1) che passasse, se none come di sotto si contiene.

« Ancho providdero et ordinaro, chonciosiacosa che per essi trentasei sia stata cresciuta la cabella de la vena che viene nel contado di Siena, et per alquanti si dica il comune di Paganico cogliare d'essa vena certa Kabella contra ragione; che esso comune di Paganico non possa cogliare niuna cabella di vena che passasse per loro terreno per niuna chagione, et a la pena di cento fiorini se no' mostrassono di ragione d'aver cogliare essa cabella: la terminatione de la quale stia a vedere agli asseguitori di cabella del Comuno di Siena che oro (sic) sono e per li tempi saranno. »

## XXXII.

### STATUTO

#### della Gabella del Comune e delle Porte di Siena.

1388.

Cod. membran. segnato di num. 23 **Appendice**, in 4.º Il carattere ha bella forma ed antica, ma è molto stinto in più luoghi e divenuto illeggibile. Le ultime 4 carte contengono un'aggiunta fatta nel 1452. Consta, in tutto, di car. 33, ma non senza indizii che altre sei o più ne venissero tagliate.

Questo MS., dopo alcune generali disposizioni, contenendo più ch'altro un indice alfabetico delle merci che dovevano pagar gabella, ne riportiamo per saggio varii titoli, tolti

(1) Ferro di miniera o greggio.

qua e là dalle car. 9-10, nei quali si trovano parole poco note o meritevoli di attenzione.

« Asti da ghuire o da quirettoni o da polzoni non ferrati in pennati, della soma soldi cinquanta.

« Archi di bo o d'altro lengnio d'arcieri, della dozzina soldi dodici.

« Archi di bo da pallozzole, della dozzina soldi quattro.

« Aranci o ciedri o lumie o lumioni della soma soldi vinti e cinque.

« Baccinegli d'attone o miscirobbe nuove, del ciontonaio a peso soldi trenta.

« Birrette ad acho da huomo cholorate, dell'una soldi tre.

« Birrette ad acho da huomo cholorate in grana o di cremusi, dell'una soldi cinque.

« Birrette ad acho da pretri o fratili (sic), dell'una soldi uno.

« Bambagia filata da papei (1), della soma soldi quattro.

« Bambagio sodo da sciame da mano (sic) soriano lisan-drino, della soma lire quattro.

« Borsegli o guanti o asdieri o aghetti di choiame schamosciato, del ciontonaio a peso soldi vinti cinque.

« Baccinetti o barbuti o chappegli d'armare di testa rozzi o digrossati, della dozzina soldi vinti e quattro.

« Balestra a tagliere a tirata a charriuolo, dell'uno soldi tre.

« Balestra a tagliere a una tirata a staffa, dell'uno soldi tre.

« Balestra a tagliere da uciellare, dell'uno soldi uno.

« Bigonzelli o gallettoni o secchie di legnio, della dozzina soldi quattro.

« Coreggiame o fornimenti di chavagli, o altri lavori di choiame bovino, del ciontonaio soldi vinti.

« Cienchiamie (sic) di chanape, della soma soldi quaranta.

« Cienci lini da fare carte, della soma soldi vinti.

(1) Lucignoli.

« Canavacci e borrhacci, della soma lire tre, soldi diecie.

« Choltri da dosso di guarnello o di valescio o di panno lino tento a gigli o a spini o a foglie nuove, del braccio di longhezza, soldi due.

« Choloquinto di brugia o di goiestra, della soma soldi diecie.

« Choltri da dosso di guarnello o di valescio, e schiette o vero doghate, del braccio di longhezza soldi uno, denari sei; ec. ec. ».

### XXXIII.

## STATUTO

### dell'Arte degli Spadari ec. della Città di Siena.

1395.

Cod. membran. segnato di num. 60 **Appendice** e composto di carte numerate 28 in 4.º delle quali però mancano la 1.ª 2.ª 6.ª e 7.ª e forse alcun'altra in fine. L'antico suo titolo è il seguente: « Questo si è il breve dell'arti, cioè spadari e agutari e loro conferenti, come nel prolago si contiene; il quale breve parte fu extracto de'brevi vegchi, e parte ne fu fatto per certi savi huomini eletti per le dette arti. Fu ordenato e fatto el detto bre (sic) a di primo di Gennaio mille ccclxxxiiij ». Il che torna al comune anno sopradetto, in cui esso breve venne approvato, sotto il dì 8 di giugno.

Si reca per saggio una sola rubrica, tutta speciale di quest' arte medesima.

« Capitolo come non si possa lavorare el sabbato doppo vesparo al fuoco.

« Ancho ordeniamo che niuno de la detta arte non debba lavorare nè fare lavorare in di di sabbato doppo vesparo,

e similmente le vigilie de le sancte Marie. E chi contra facesse, si sia punito e condannato in cinque soldi di denari senesi per ciascuna volta che contra facesse; e pagata la pena e la condannagione, si sia assoluto da lo spergiuro. Salvo che ciascheduno de la detta arte possa ne le vigilie de le pasque, cioè de la resurrettione e de la natività del Signore, e de la festa d'ogni Sancti, arrotare doppo vesparo coltegli da mensa e da tagliare pane, e' quali fussero portati ad arotare. E che doppo vesparo ciascheduno de la detta arte possa aflare coltello el quale avesse venduto, e altro non fare. Con questo capitolo è aggiunto che niuno che sia menatore di ruota il quale alcuna volta mazzicasse, non sia tenuto di giurare a la detta arte, nè ancho alcuna cosa per pena pagare all' arte. Et ancho sia licito a ciascheduno di lavorare ongni lavorio che allui piace per infino all' una volta: intendasi che lavori senza fuoco, cioè di non lavorare a fuoco, e ongni altra cosa si possa fare. » (car. 16 vers. e 17 rett. e vers).

#### XXXIV.

### STATUTO

#### della Gabella del Comune di Radicofani.

ANTERIORE AL 1397.

Cod. cartac. segn. di num. 164 in fol. piccolo, del quale occupa carte 19. La copia appartiene al principio del sec. 15.<sup>o</sup>, ed ha Aggiunte degli anni 1405, 1407 ec.

Se ne toglie un saggio dalla pagina ove chiaramente apparisce la data suddetta del 1397, nel quale non compilavasi, come è chiaro, ma riformavasi lo Statuto già prima compilato.

« In nomine Domini, amen. Anno Domini Millesimo ccclxxx vjj, die..... Infra sunt scripte correctiones aliquorum Capitulorum Gabelle, prout inferius denotatur.

« Imprima corressero et dechiararo là dove dice che el podestà debia avere dui soldi da chi recusasse de paghare la cabella et cetera.

« Che el podestà o vicario d'ogne rechesta di persona che fa a petitione del gabelliere per cagione de cabella, deba avere dui quatrini per persona et uno el castaldo; et ove el gabelliere non avesse ragione, paghi el gabellieri di suo.

« Ancho, che qualunque persona venderà carne in grosso, cioè che se pesi da x libre in su, paghi el venditore et el comperatore tre denari per libra de denari, cioè como da massari che vendono l' uno a l' altro fuore de macello, et a chinche (1) la vendesse.

« Ancho, che el macellatore che fosse (sic) facesse porco al macello et pesasse meno de cento libre, paghi esso macellatore sei soldi per porco et uno denaio per libra.

« Ancho, che qualunque persona vendesse suo capretto morto, tutto o mezo o quarto, che d'essa vendita non paghi niente.

#### Altri saggi tolti dalle pagine precedenti.

« Ancho, che al gabelliere sia licito potere mandare per lo tavolatore, et potere fare tavolare tutte le butte de Radicofani, et secondo el iuditio del tavolatore paghare se debia la gabella del vino che se ricoglie. Et debiase pagare la decta gabella che monterà secondo el dicto iuditio per fino in lo di d' Oniasanti; et chi non pagasse infra lo dicto termine, debia pagare per nome di pena el doppio de quello che montasse la gabella che divesse pagare del vino. »

« Ancho, che qualunque persona recasse pescio in Radicofani o nel suo distretto per vendare, paghi uno denaio per


(1) Pronunzia radicofanese, per *chiunque*.

livera di pescio. Et chi contrafacesse, paghi el doppio de quello che montasse la gabella ; cioè la gabella doppia. Et che neuno terrazzano possa vendere pescio per forestiere neuno , a la pena di xl soldi per ciascuna `fiada che contrafacesse.

« Ancho, che qualunque persona venderà macinelle da mostarda o vero da macinare fave , paghi per ciascuno paio d'esse cinque soldi.

« Ancho, che qualunque persona traesse alcuna macina del distretto de Radicofani , et fosse habitatore de Radicofani o del suo distretto , o vero Radicofanese , paghi ec. »







## APPENDICE

per gli Statuti in lingua volgare del secolo XV, che si trovano  
nel medesimo Archivio.

1402. *Addizioni fatte allo Statuto dell'Arte de' Calzolari, compilato nel 1333.*
- 1403-1409. *Ordini e Riformazioni del Comune di Siena, fatte al tempo del Magnifico Reggimento popolare.*
1409. *Statuto del Comune di Lucignano di Valdarnia.*
1411. *Statuto del Comune di Radicondoli.*
- 1411-1460. *Raccolta delle Provvizioni fatte da' Ventiquattro cittadini deputati sopra l'accrescere l'entrate e diminuire le spese del Comune di Siena. ( V. i num. XXIX e XXXI del precedente Elenco ).*
1412. *Statuto della maggior Arte del fuoco, cioè: Fabbri grossi, Spadari, Agutari, Fibbiari, Forbiciari, Coltellinari, Succhiellinari, Campanari, Padellari, Fornitori di spade e di coltella, Chiavari, Armaiuoli, Cozzari, Stagnatari, Bicchierai.*
1416. *Statuto del Comune di Pian Castagnaio, tradotto dal latino in lingua volgare.*
- Anteriore al 1417. *Statuto della Città di Montalcino.*

1417. *Statuto del Comune di S. Giovanni d' Asso. ( In copia del 1492. )*
1418. *Statuto della Dogana de' Paschi della Città di Siena. ( Con Addizioni fattevi posteriormente, dal 1420 al 1499 ).*
1423. *Statuto dell' Università ed Arte della Lana della Città di Siena. ( Si vedano i num. III e XXIV del precedente Elenco ).*
1426. *Statuto dei Ritaglieri e Mercanti di panni lani della Città di Siena.*
1429. *Statuto del Comune di Gersalco.*
1432. *Statuto del Comune di Montorsaio.*
1433. *Statuto concernente la materia delle Vacanze. ( In due diversi Codici che dovrebbero esser messi a confronto, offerendo notabili varietà; e l' uno de' quali ha pure Aggiunte del 1480 ).*
- 1433-1437. *Statuto del Comune di Sarteano.*
1441. *Statuto del Comune di Radicofani, tradotto dal latino in lingua volgare. ( V. il num. XXXIV del precedente Elenco. )*
1446. *Statuto dell' Arte dei Legnaiuoli della Città di Siena.*
1452. *Statuto del Comune di Rocca Tederighi.*
1452. *Statuto dell' Arte de' Cuoiari e Calzolai della Città di Montalcino.*
1472. *Statuto della Università ed Arte della Mercanzia della Città di Siena. ( Assai voluminoso. Vedasi il num. XIII del precedente Elenco ).*
1472. *Statuto della Gabella delle Porte della Città di Siena. ( Si vedano i num. VI e XXXII del precedente Elenco ).*
1474. *Statuto dei Tessitori di panni lani della Città di Siena.*
- Anteriore al 1478. *Statuto del Comune di Pereta.*

Anteriore al 1487. *Statuto del Comune di Batignano.* ( *V. il num. XXV del precedente Elenco.* ).

Anteriore al 1487. *Statuto del Comune di Sasso Fortino.*

1489. *Statuto del Comune di Montemerano.*

1492. *Statuto del Comune di Monte Guidi.* ( *In copia del sec. XVII.* ).

Del cadere del secolo. *Statuto del Comune di Montisi.*

1500. *Statuto del Comune di Montieri.*





## AVVERTENZA

---

L' autore della Proposta vuole si avverta, come con questi saggi, non designati dapprima alla stampa, egli intendesse a render immagine della grafia dei Codici; e però il metodo in essi tenuto non è quel più disinvolto ed anche più razionale che nella pubblicazione dei Testi interi dovrebbe osservarsi. Alla pag. 33, lin. 5, trascorse: — ne l' a vente (*sic; cioè nelavente*) —, invece di: ne l' avente (*scritto: nelavente*) —; chiaro essendo come quei buoni vecchi formassero, declinando, un addiettivo del modo avverbiale *a vento*, e vi appiastrassero nella scrittura la preposizione e l' articolo. La diligenza di lui medesimo volle altresì levare il conto delle carte a cui sommano gli Statuti descritti in questo Elenco, cioè quelli del due e del trecento; la quale si trovò essere in complesso di circa 1247 carte: onde si argomenta che tutta la materia in essi contenuta potrebbe comprendersi in tre giusti volumi della nostra Collezione.

Il fine precipuo dal quale siamo stati mossi a metter fuori quest' opuscolo, tende far conoscere al pubblico, che la Commissione de' testi di lingua non istà, come si suol dire, colle mani a cintola, ma che ella lavora e si ado-


pera con alacrità, e che non vien meno alla fiducia di chi imprima l'istitut, di chi la sorresse e di chi ora la patrocinava. Mentre pertanto si vanno allestendo tutte le opere indicate nelle due Lettere proemiali, ad altre pure si sono rivolte le cure di alcuni de' nostri colleghi, all'uopo segnatamente di correggere, per quanto fia possibile, e rattertemperare lo smodato e barbaro vocabolario ufficiale e domestico, che non è nè francese, nè italiano, nè ungher, nè prussiano, ma un imbratto, anzi uno sconsigliato mescolio di parole e di frasi oscure, le più volte inintelligibili, fra loro contraddicentisi e scomunicate dal buon senso comune. Onde ragionevolmente si potrebbe oggi replicar quello, che il famoso Franco Sacchetti, beffeggiando alcuni de' suoi contemporanei, scriveva:

*La lingua nova,  
Ch'altrove non si trova ec.*

Quindi vi accoda una filatera di oltre trecentoquaranta vocaboli strani, ridevoli, e tante volte di oscurissimo intendimento. Ma noi bene avventurati, se un così ristretto numero potessimo annoverarne! Persuadiamoci adunque una volta, che fra' veraci elementi che costituiscono una nazione, non è ultimo il patrimonio della lingua, che ogni buon cittadino dee coltivare e serbare intatto, rispettandone le sue legittime e naturali origini, e procacciando, non di avvilirlo, coll'imbrattarlo di forestierume e delle sozzure altrui, ma di sostenerlo e nobilitarlo a tutta possa. Ne avremo l'approvazione dal senno de' presenti, e la lode degli avvenire.

F. Z.






Edizione di soli 152 esemplari  
ordinatamente numerati


---


**N. 91**














Ital 69.22  
Proposta degli statuti scritti in v  
Widener Library 006946335



3 2044 082 200 866

